**Parlamento europeo**
2024-2029

*Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare*

**2025/0394(COD)**

20.7.2026

# EMENDAMENTI
# 57 - 263

**Progetto di relazione**
**Susana Solís Pérez**
(PE787.998v01-00)

Modifica delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi

Proposta di direttiva
(COM(2025)0986 – C10-0336/2025 – 2025/0394(COD))

**Emendamento 57**
**Anja Hazekamp**

**Proposta di direttivaVisto 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.*** |

Or. en

**Emendamento 58**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione[3] annunciano l'obiettivo di potenziare la competitività e semplificare, consolidare e codificare la normativa, al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni continuando ad aderire a standard elevati e mantenendo la rotta verso gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo[4].*** | ***soppresso*** |

***[3] La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, Ursula von der Leyen.***

***[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).***

Or. en

**Emendamento 59**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione[3] annunciano l'obiettivo di potenziare la competitività e semplificare, consolidare e codificare la normativa, al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni continuando ad aderire a standard elevati e mantenendo la rotta verso gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo[4]. | (1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione[3] annunciano l'obiettivo di potenziare la competitività e semplificare, consolidare e codificare la normativa, al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni continuando ad aderire a standard elevati e mantenendo la rotta verso gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo[4]. ***Gli orientamenti affermano inoltre la necessità di concentrarsi sull'attuazione del quadro giuridico esistente per il 2030 e di sostenere le imprese nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti.*** |
| [3] La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, Ursula von der Leyen. | [3] La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029, Ursula von der Leyen. |
| [4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final). | [4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final). |

Or. en

**Emendamento 60**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Antonín Staněk, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| (1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione[3] annunciano l'obiettivo di potenziare la competitività e semplificare, consolidare e codificare la normativa, al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni continuando ad aderire a standard elevati ***e mantenendo la rotta verso gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo[4]***. | (1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione[3] annunciano l'obiettivo di potenziare la competitività e semplificare, consolidare e codificare la normativa, al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni continuando ad aderire a standard elevati. |
| [3] "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", Ursula von der Leyen. | [3] "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", Ursula von der Leyen. |
| ***[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).*** | |

Or. fr

**Emendamento 61**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(2) In risposta alla relazione Draghi del 2024[5], che ravvisa negli ostacoli e negli oneri amministrativi derivanti dalla normativa una delle sfide principali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), la bussola per la competitività[6] individua una serie di attivatori trasversali per la competitività, tra cui semplificare il contesto normativo, ridurre gli oneri e favorire la rapidità e la flessibilità.*** | ***soppresso*** |
| ***[5] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla*** | |

***pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.***

***[6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).***

Or. en

**Emendamento 62**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) In risposta alla relazione Draghi del 2024[5], che ravvisa negli ostacoli e negli oneri amministrativi derivanti dalla normativa una delle sfide principali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), la bussola per la competitività[6] individua una serie di attivatori trasversali per la competitività, tra cui semplificare il contesto normativo, ridurre gli oneri e favorire la rapidità e la flessibilità. | (2) In risposta alla relazione Draghi del 2024[5], che ravvisa negli ostacoli e negli oneri amministrativi derivanti dalla normativa una delle sfide principali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), la bussola per la competitività[6] individua una serie di attivatori trasversali per la competitività, tra cui semplificare il contesto normativo, ridurre gli oneri e favorire la rapidità e la flessibilità. ***La stabilità normativa è altresì un fattore chiave per la competitività, in quanto riduce l'incertezza degli investimenti, sblocca il capitale a lungo termine e riduce i costi di conformità.*** |
| [5] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE. | [5] Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE. |
| [6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final). | [6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final). |

Or. en

**Emendamento 63**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(3) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[7], la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi dovranno collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.*** | ***soppresso*** |

---

*[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida– Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).*

Or. en

**Emendamento 64**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(4) Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, è necessario adeguare talune disposizioni delle direttive 2008/98/CE[8], 2010/75/UE[9], (UE) 2015/2193[10] e (UE) 2024/1785[11] del Parlamento europeo e del Consiglio, senza perdere di vista gli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[12].*** | ***soppresso*** |

---

*[8] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).*

*[9] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).*

*[10] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).*

*[11] Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni*

***industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj)***
***.***

***[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione: per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).***

Or. en

**Emendamento 65**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, ***è*** necessario adeguare talune disposizioni delle direttive 2008/98/CE[8], 2010/75/UE[9], (UE) 2015/2193[10] e (UE) 2024/1785[11] del Parlamento europeo e del Consiglio***, senza perdere*** di vista gli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[12]. | (4) Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, ***la Commissione ritiene*** necessario adeguare talune disposizioni delle direttive 2008/98/CE[8], 2010/75/UE[9], (UE) 2015/2193[10] e (UE) 2024/1785[11] del Parlamento europeo e del Consiglio***, nonostante il fatto che tali direttive sono state aggiornate solo di recente e che alcune delle disposizioni da adottare non sono state ancora attuate e non hanno ancora dimostrato la loro efficacia. In assenza di una valutazione d'impatto a sostegno della presente proposta, non è possibile determinare se gli adeguamenti proposti perderebbero*** di vista gli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[12]***, e*** |

***come si sia evoluto il loro rapporto costi-benefici rispetto all'analisi inclusa nelle precedenti valutazioni d'impatto e rispetto ad opzioni alternative, che potrebbero includere una migliore applicazione e conformità. La presente proposta non è conforme alla recente raccomandazione del difensore civico, che sottolinea che il programma "Legiferare meglio" prevede una preparazione trasparente, basata su dati concreti e inclusiva delle proposte legislative, comprese quelle "urgenti", nonché controlli documentati della coerenza delle proposte con gli obiettivi in materia di clima dell'Unione[12 bis].***

---

[8] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

[9] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

[10] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

[11] Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di

---

[8] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

[9] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

[10] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

[11] Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di

rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

Or. en

**Emendamento 66**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, è necessario adeguare talune disposizioni delle direttive 2008/98/CE[8], 2010/75/UE[9], (UE) 2015/2193[10] e (UE) 2024/1785[11] del Parlamento europeo e del Consiglio***, senza perdere di vista gli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[12]***. | (4) Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, è necessario adeguare talune disposizioni delle direttive 2008/98/CE[8], 2010/75/UE[9], (UE) 2015/2193[10] e (UE) 2024/1785[11] del Parlamento europeo e del Consiglio. |

[8] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

[9] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del

[8] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

[9] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del

17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

[10] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

[11] Direttiva (UE) 2024/ 1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

***[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).***

17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

[10] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

[11] Direttiva (UE) 2024/ 1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

Or. fr

**Emendamento 67**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Roman Haider, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, è necessario adeguare talune disposizioni delle direttive | (4) Nell'ambito dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, promuovere l'interoperabilità e rafforzare la competitività, è necessario adeguare talune disposizioni delle direttive |

2008/98/CE[8], 2010/75/UE[9], (UE) 2015/2193[10] e (UE) 2024/1785[11] del Parlamento europeo e del Consiglio***, senza perdere di vista gli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[12]***.

2008/98/CE[8], 2010/75/UE[9], (UE) 2015/2193[10] e (UE) 2024/1785[11] del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

[8] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

[9] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

[10] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

[11] Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

***[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione: per***

[8] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

[9] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

[10] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

[11] Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).

*finanziare la crescita sostenibile"*
*(COM(2018) 97 final).*

Or. en

**Emendamento 68**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 bis) Mentre i regimi di responsabilità estesa del produttore sono attuati a livello nazionale, i prodotti sono immessi sul mercato dell'Unione. È quindi importante prevedere disposizioni per i produttori che immettono prodotti sul mercato degli Stati membri in cui non sono stabiliti al fine di garantire che rispettino le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore anche in tali Stati membri. In tali casi la presente direttiva richiede la nomina di un rappresentante autorizzato. La nomina di un rappresentante autorizzato e le divergenze nelle disposizioni relative ai regimi di responsabilità estesa del produttore tra i diversi Stati membri possono tuttavia creare oneri amministrativi sproporzionati. La Commissione dovrebbe pertanto, nell'ambito del futuro atto legislativo sull'economia circolare, proporre un meccanismo digitale centrale o una rete interoperabile di sistemi digitali nazionali che consenta ai produttori di adempiere ai loro obblighi di comunicazione in tutti gli Stati membri tramite un unico punto d'ingresso, fatte salve le responsabilità degli Stati membri in materia di applicazione. Tale meccanismo dovrebbe essere operativo al più tardi il 1º gennaio 2029.*** |

Or. en

**Emendamento 69**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e contenente le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] è stata concepita per migliorare la trasparenza e fornire un accesso completo alle informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti***. È assodato che la complessità*** del ***processo di notifica impone un onere significativo ai portatori di interessi del settore, con costi sproporzionati, in particolare per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle tecnologie informatiche. Con un basso tasso di accesso da parte dei potenziali utenti e l'utilizzabilità*** delle informazioni ***limitata dall'attuale struttura, uniti a tassi scarsi di conformità e di applicazione delle norme, si stima che la banca dati nella sua forma odierna non stia conseguendo gli obiettivi perseguiti. Pertanto è opportuno sopprimere l'obbligo per i fornitori di trasmettere dati alla banca dati. I dati già comunicati dovrebbero continuare a essere conservati dall'***Agenzia europea per le sostanze chimiche. | (5) La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e contenente le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] è stata concepita per ***promuovere la riduzione dei contenuti delle sostanze più pericolose nei materiali e nei prodotti, compresi i materiali riciclati, per*** migliorare la trasparenza e per fornire un accesso completo alle informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti ***e nei rifiuti. Il regolamento (UE) 2024/1781*** del ***Parlamento europeo e del Consiglio[13 bis] conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile, compresi gli obblighi di informazione. Tali obblighi di informazione comprendono almeno le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e devono essere fornite tramite un passaporto digitale del prodotto. Sono state adottate norme pertinenti per quanto riguarda l'attuazione del passaporto digitale del prodotto. È importante integrare la messa a disposizione*** delle informazioni ***all'***Agenzia europea per le sostanze chimiche ***(l'Agenzia) con la messa a disposizione delle informazioni nell'ambito dei futuri passaporti digitali del prodotto***. ***Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a utilizzare le norme pertinenti per fornire tali informazioni all'Agenzia, utilizzando identificatori che consentano una chiara*** |

***identificazione degli articoli in questione per i consumatori e i gestori dei rifiuti. Ciò faciliterà, semplificherà e armonizzerà la messa a disposizione delle informazioni all'Agenzia e le renderà compatibili e quindi adeguate alle esigenze future per quanto riguarda l'inclusione di tali informazioni nei futuri passaporti digitali del prodotto. L'Agenzia dovrebbe garantire che la banca dati sia idonea a soddisfare gli obiettivi previsti. L'Agenzia dovrebbe garantire che la banca dati consenta una chiara identificazione degli articoli da parte dei consumatori e fornisca strumenti di banca dati che consentano l'aggregazione dei dati, in particolare ai fini dei gestori del trattamento dei rifiuti.***

---

[13] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

---

[13] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

***[13 bis] Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU serie L, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).***

Or. en

*Motivazione*

*The SCIP database is a unique source of information about substances of very high concern in articles. It would be irresponsible to let it die a slow death by ending the obligation for economic operators to pass such information to ECHA. Such information is necessary to facilitate proper waste management, improving the quality of recycling quality and enabling the transition to a clean circular economy. Such information is also useful to increase the protection of workers in waste management from exposure to hazardous substances. Finally, the database is the sole source of information for authorities with regard to substances of very high concern in articles and thus of major importance to inform policy decisions. Admittedly, due to its current structure, in particular the flexibility with regard to article identifiers, the information included in the database has had limited usability thus far. There are however no tools which can fully substitute the database. SCIP is the sole database that encompasses information about substances of very high concern across all articles. Moreover, the Common Chemicals Data Platform adopted in 2024 relies on the SCIP database as key input, and Digital Product Passports under the Eco-Design Regulation will only be introduced gradually from 2027, and only for certain product categories. Rather than ending the notification requirements, they should be simplified by harmonising them with recently adopted standards and thus facilitate the integration of such information with upcoming digital product passports.*

**Emendamento 70**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e contenente le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] è stata concepita per migliorare la trasparenza e fornire un accesso completo alle informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. È assodato che la complessità del processo di notifica impone un onere significativo ai portatori di interessi del settore, con costi sproporzionati, in particolare per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle tecnologie informatiche. Con un basso | (5) La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e contenente le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] è stata concepita per migliorare la trasparenza e fornire un accesso completo alle informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. È assodato che la complessità del processo di notifica impone un onere significativo ai portatori di interessi del settore, con costi sproporzionati, in particolare per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle tecnologie informatiche. Con un basso |

| | |
|---|---|
| tasso di accesso da parte dei potenziali utenti e l'utilizzabilità delle informazioni limitata dall'attuale struttura, uniti a tassi scarsi di conformità e di applicazione delle norme, si stima che la banca dati nella sua forma odierna non stia conseguendo gli obiettivi perseguiti. Pertanto è opportuno ***sopprimere*** l'obbligo per i fornitori di trasmettere dati alla banca dati. ***I dati già comunicati dovrebbero continuare a essere conservati dall'***Agenzia europea per le sostanze chimiche. | tasso di accesso da parte dei potenziali utenti e l'utilizzabilità delle informazioni limitata dall'attuale struttura, uniti a tassi scarsi di conformità e di applicazione delle norme, si stima che la banca dati nella sua forma odierna non stia conseguendo gli obiettivi perseguiti. Pertanto è opportuno ***mantenere*** l'obbligo per i fornitori di trasmettere dati alla banca dati ***finché non sia pienamente operativo, e accessibile ai gestori di rifiuti e agli altri portatori di interessi un sistema alternativo che garantisca un livello almeno equivalente di informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti negli articoli. L'***Agenzia europea per le sostanze chimiche ***fornisce i mezzi per facilitare il riutilizzo dei dati trasmessi dai soggetti obbligati per il passaggio al sistema alternativo***. |
| [13] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). | [13] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). |

Or. en

**Emendamento 71**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e contenente le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] è stata concepita per migliorare la trasparenza e fornire un accesso completo alle informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. ***È assodato che la*** complessità del processo di notifica ***impone un*** onere ***significativo ai*** portatori di interessi del settore, con costi ***sproporzionati***, in particolare per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle tecnologie informatiche***. Con un basso tasso di*** accesso da parte dei potenziali utenti e l'utilizzabilità delle informazioni ***limitata dall'attuale struttura, uniti a tassi scarsi di conformità e di applicazione delle norme, si stima che la banca dati nella sua forma odierna non stia conseguendo*** gli obiettivi perseguiti. ***Pertanto*** è opportuno ***sopprimere l'obbligo per i fornitori di trasmettere dati alla banca dati. I dati già comunicati dovrebbero continuare a essere conservati dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche***. | (5) La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e contenente le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] è stata concepita per migliorare la trasparenza e fornire un accesso completo alle informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti ***e la rilevanza di tale strumento nel contesto degli obiettivi dell'economia circolare dell'Unione non ha fatto altro che aumentare***. ***A causa della sua attuale struttura e delle modalità di trasmissione delle informazioni, registra un tasso scarso di accesso da parte dei potenziali utenti e unitamente a tassi scarsi di conformità e di applicazione, nella sua forma odierna non sta conseguendo gli obiettivi perseguiti. Per porre rimedio alla*** complessità del processo di notifica ***e all'*** onere ***sostenuto dai*** portatori di interessi del settore, con costi ***elevati***, in particolare per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle tecnologie informatiche***, la Commissione ha il compito di migliorare tale strumento e semplificarne la progettazione per migliorare*** l'accesso da parte dei potenziali utenti e l'utilizzabilità delle informazioni, ***includendo almeno la concentrazione della sostanza e la posizione nell'articolo, al fine di conseguire*** gli obiettivi perseguiti. È opportuno ***che gli strumenti informatici sviluppati dalla Commissione per la trasmissione dei dati siano gratuiti e interoperabili con i passaporti digitali del prodotto sviluppati ai sensi della legislazione dell'Unione***. |
| [13] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle | [13] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle |

| | |
|---|---|
| sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). | sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). |

Or. en

**Emendamento 72**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e contenente le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] è stata concepita per migliorare la trasparenza e fornire un accesso completo alle informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. È assodato che la complessità del processo di notifica impone un onere significativo ai portatori di interessi del settore, con costi sproporzionati, in particolare per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle tecnologie informatiche. Con un basso tasso di accesso da parte dei potenziali utenti e l'utilizzabilità delle informazioni limitata dall'attuale struttura, uniti a tassi scarsi di conformità e di applicazione delle norme, si stima che la banca dati nella sua forma odierna non stia conseguendo gli obiettivi perseguiti. Pertanto è opportuno ***sopprimere*** l'obbligo per i fornitori di | (5) La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e contenente le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] è stata concepita per migliorare la trasparenza e fornire un accesso completo alle informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. È assodato che la complessità del processo di notifica impone un onere significativo ai portatori di interessi del settore, con costi sproporzionati, in particolare per quanto riguarda gli investimenti necessari nelle tecnologie informatiche. Con un basso tasso di accesso da parte dei potenziali utenti e l'utilizzabilità delle informazioni limitata dall'attuale struttura, uniti a tassi scarsi di conformità e di applicazione delle norme, si stima che la banca dati nella sua forma odierna non stia conseguendo gli obiettivi perseguiti. Pertanto è opportuno ***chiarire*** l'obbligo per i fornitori di |

| | |
|---|---|
| trasmettere dati alla banca dati. ***I dati già comunicati dovrebbero continuare a essere conservati dall'***Agenzia europea per le sostanze chimiche. | trasmettere dati alla banca dati***, al fine di migliorarne l'attuazione. Per evitare che i fornitori siano soggetti a requisiti ridondanti, la Commissione dovrebbe adoperarsi per conseguire il massimo livello di coerenza tra l'obbligo e obblighi comparabili previsti da altre normative dell'Unione. L'***Agenzia europea per le sostanze chimiche ***dovrebbe fornire i mezzi per facilitare il riutilizzo dei dati trasmessi dai soggetti obbligati***. |
| [13] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). | [13] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). |

Or. en

*Motivazione*

*Considering the shift towards a more circular economy, SCIP database under the Waste Framework Directive is the only existing structured source of data on harmful chemicals in products and deleting it would undermine Union's circular economy objectives and considering there is no functional alternative contradict the stated aim of simplification. The appropriate course is to address existing implementation weaknesses to ensure that the system functions properly to serve its true objective of informing waste management about presence of the substances of concerns in articles, in particular the concentration of the substance and its location within the article.*

**Emendamento 73**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(6) A norma della direttiva 2008/98/CE, alla Commissione è attribuita la competenza di adottare un atto di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti, la cui utilità è inficiata dall'assenza di un obbligo di applicazione da parte degli Stati membri. Inoltre alcuni Stati membri hanno elaborato indicatori nazionali per controllare la prevenzione dei rifiuti e l'Agenzia europea dell'ambiente ha sviluppato un quadro con la stessa finalità sulla base dei dati esistenti. L'attribuzione di competenze è pertanto considerata ridondante e dovrebbe essere soppressa.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*La prevenzione dei rifiuti è prioritaria. Gli indicatori di prevenzione dei rifiuti sono fondamentali per poter valutare il successo delle misure adottate. L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti stabilisce dodici misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare. Mentre molte di esse sono di natura lieve, altre stabiliscono chiari requisiti giuridici per ridurre la produzione di rifiuti (cfr. lettere c, f, g, j, k). Il fatto che alcuni Stati membri abbiano elaborato indicatori nazionali o che l'AEA abbia elaborato un quadro per il monitoraggio della prevenzione dei rifiuti non può sostituire la definizione di chiari indicatori a livello dell'UE da parte della Commissione per orientare l'elaborazione delle politiche a livello dell'UE.*

**Emendamento 74**
**Jeannette Baljeu, Andreas Glück, Ilhan Kyuchyuk, Olivier Chastel**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(6 bis) Nell'attuale contesto di sicurezza, le norme sui rifiuti non dovrebbero creare*** |

***un'inutile incertezza giuridica per la gestione sicura, la smilitarizzazione, il trasporto o lo smaltimento di munizioni e altri esplosivi di classe 1 nell'ambito del sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite da parte o per conto delle forze armate. L'attuale esclusione per gli esplosivi dismessi dovrebbe pertanto essere chiarita facendo riferimento a classificazioni riconosciute a livello internazionale, garantendo nel contempo che tali materiali rimangano soggetti ad adeguate salvaguardie in materia di sicurezza e ambiente.***

Or. en

**Emendamento 75**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Al fine di semplificare le prescrizioni per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla preparazione del sistema di gestione ambientale a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], mantenendo nel contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno ***consentire, a determinate condizioni, che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Se in uno Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali*** | (7) Al fine di semplificare le prescrizioni per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla preparazione del sistema di gestione ambientale a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], mantenendo nel contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno ***abolire l'obbligo relativo al*** sistema di gestione ambientale. |

***installazioni possono essere coperte da un unico*** sistema di gestione ambientale.

[14] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

[14] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

Or. en

**Emendamento 76**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Al fine di semplificare le prescrizioni per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla preparazione del sistema di gestione ambientale a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], mantenendo nel contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno consentire, a determinate condizioni, che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Se in uno Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. | (7) Al fine di semplificare le prescrizioni per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla preparazione del sistema di gestione ambientale a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], mantenendo nel contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno consentire, a determinate condizioni, che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Se in uno Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale***, nella misura in cui le informazioni sulla prestazione ambientale continuano a essere trasmesse separatamente per ogni installazione***. ***Le informazioni a livello di*** |

| | |
|---|---|
| | ***installazione consentono alle autorità competenti di verificare la prestazione ambientale e permette di elaborare i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili, su cui si basano le autorizzazioni per l'installazione.*** |
| [14] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj). | [14] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj). |

Or. en

**Emendamento 77**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Al fine di semplificare le prescrizioni per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla preparazione del sistema di gestione ambientale a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], mantenendo nel contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno consentire, a determinate condizioni, che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Se in uno Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. | (7) Al fine di semplificare le prescrizioni per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla preparazione del sistema di gestione ambientale a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], mantenendo nel contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno consentire, a determinate condizioni, che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Se in uno Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. ***La*** |

| | |
|---|---|
| | ***possibilità che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale non dovrebbe essere interpretata come un obbligo a fornire o a comunicare informazioni sulla prestazione ambientale a livello di installazione.*** |
| [14] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj). | [14] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj). |
| | Or. en |

**Emendamento 78**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Al fine di semplificare le prescrizioni per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla preparazione del sistema di gestione ambientale a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], mantenendo nel contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno consentire, a determinate condizioni, che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Se in uno Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali | (7) Al fine di semplificare le prescrizioni per i gestori e le imprese e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla preparazione del sistema di gestione ambientale a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], mantenendo nel contempo standard equivalenti di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno consentire, a determinate condizioni, che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Se in uno Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un |

installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale.

unico sistema di gestione ambientale. ***La possibilità che più installazioni siano coperte da un unico sistema di gestione ambientale non dovrebbe essere interpretata come un obbligo a fornire o a comunicare informazioni sulla prestazione ambientale a livello di installazione.***

---

[14] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

[14] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

Or. en

**Emendamento 79**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 bis) L'obbligo di rendere il sistema di gestione ambientale conforme alle conclusioni sulle BAT non impone alcun obbligo sostanziale oltre a quelli già vincolanti per i gestori a norma dell'articolo 15 della direttiva 2010/75/UE, in virtù del quale i valori limite di emissione sono fissati sulla base delle conclusioni sulle BAT. Analogamente, il fatto di imporre che gli obiettivi del sistema di gestione ambientale e gli indicatori di prestazione tengano conto dei parametri di riferimento stabiliti nelle pertinenti conclusioni sulle BAT reintrodurrebbe di fatto un approccio specifico per impianto non coerente con la finalità del sistema di gestione ambientale in quanto strumento di gestione. Tali riferimenti dovrebbero*** |

***pertanto essere soppressi fatto salvo l'obbligo per i gestori di rispettare le conclusioni sulle BAT tramite le condizioni di autorizzazione stabilite dall'autorità competente.***

Or. en

**Emendamento 80**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 bis) Siccità più intense, più frequenti e prolungate, inondazioni più estreme, precipitazioni stagionali più irregolari o abbassamento dei livelli delle acque sotterranee possono mettere a rischio il funzionamento dell'attuale capacità delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, mettendo a repentaglio anche il valore aziendale sostanziale a causa del peggioramento dell'insicurezza idrica. Occorre attuare un approccio strutturato per individuare e gestire i rischi ambientali recentemente individuati, compreso il rischio di attivi non recuperabili a causa della disponibilità di acqua. A livello di impresa o di installazione, il sistema di gestione ambientale dovrebbe includere misure adottate per evitare i rischi idrici di attivi non recuperabili in futuro, tra l'altro mediante misure cooperative di gestione e ripristino dell'acqua che producano benefici idrici volumetrici.*** |

Or. en

**Emendamento 81**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 bis) Fatta salva la possibilità offerta ai gestori e alle imprese di coprire le loro installazioni all'interno di uno Stato membro con un unico sistema di gestione ambientale, gli obiettivi del sistema di gestione ambientale e gli indicatori di prestazione dovrebbero continuare a tenere conto dei valori di riferimento delle BAT specifici per installazione come riferimenti utili. Ciò non impedisce ai gestori e alle imprese di utilizzare tali valori di riferimento sulle BAT specifici per installazione per fissare obiettivi e indicatori di prestazione a livello di gestore o di impresa.*** |

Or. en

**Emendamento 82**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 ter) Le condizioni di autorizzazione relative al sistema di gestione ambientale dovrebbero tenere conto della realtà operativa di ciascuna installazione. Qualora un gestore non abbia ancora messo in atto un sistema di gestione ambientale al momento della domanda di autorizzazione, nell'autorizzazione dovrebbe essere specificato un calendario vincolante per il conseguimento della conformità. Qualora un gestore sia già registrato nell'EMAS o certificato conformemente alla norma ISO 14001 al momento della domanda di autorizzazione, tale conformità dovrebbe*** |

| | |
|---|---|
| | ***essere riconosciuta nell'autorizzazione, onde evitare l'imposizione di obblighi ridondanti.*** |

Or. en

**Emendamento 83**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(8) Per garantire un maggior allineamento con i sistemi di gestione ambientale esistenti, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, che possono essere attuati a livello di impianto o di impresa, i gestori dovrebbero poter adeguare il livello organizzativo del sistema di gestione ambientale (installazione, impianto o impresa) in funzione della natura, delle dimensioni e della complessità delle loro installazioni.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 84**
**Martin Günther**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) Per garantire un maggior allineamento con i sistemi di gestione ambientale esistenti, quali l'EMAS ***o la norma ISO 14001***, che possono essere attuati a livello di impianto o di impresa, i gestori dovrebbero poter adeguare il livello organizzativo del sistema di gestione ambientale (installazione, impianto o impresa) in funzione della natura, delle | (8) Per garantire un maggior allineamento con i sistemi di gestione ambientale esistenti, quali l'EMAS, che possono essere attuati a livello di impianto o di impresa, i gestori dovrebbero poter adeguare il livello organizzativo del sistema di gestione ambientale (installazione, impianto o impresa) in funzione della natura, delle dimensioni e |

| | |
|---|---|
| dimensioni e della complessità delle loro installazioni. | della complessità delle loro installazioni. ***La conformità all'EMAS dovrebbe essere intesa come conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, dato che gli obblighi sostanziali imposti da detto articolo sono già contemplati da tali norme o da altre normative pertinenti dell'Unione, il che permette di evitare la duplicazione degli obblighi per i gestori già soggetti a obblighi di gestione ambientale equivalenti. Gli Stati membri possono prevedere che i gestori di impianti o impianti di gestione dei rifiuti certificati nell'ambito di sistemi nazionali di gestione ambientale equivalenti, a condizione che tali sistemi soddisfino i pertinenti requisiti stabiliti nella presente direttiva, siano considerati conformi anche ai requisiti di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'EMAS è una scelta più forte della norma ISO 14001: incorpora gli obblighi del sistema di gestione ambientale della norma ISO 14001, ma richiede anche una comprovata conformità giuridica, il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali effettive, il coinvolgimento dei dipendenti e la pubblicazione di una dichiarazione ambientale convalidata in modo indipendente.*

**Emendamento 85**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) Per garantire un maggior allineamento con i sistemi di gestione ambientale esistenti, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, che possono essere attuati a livello di impianto o di impresa, i gestori dovrebbero poter adeguare il livello organizzativo del sistema di gestione | (8) Per garantire un maggior allineamento con i sistemi di gestione ambientale esistenti, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, che possono essere attuati a livello di impianto o di impresa, i gestori dovrebbero poter adeguare il livello organizzativo del sistema di gestione |

| | |
|---|---|
| ambientale (installazione, impianto o impresa) in funzione della natura, delle dimensioni e della complessità delle loro installazioni. | ambientale (installazione, impianto o impresa) in funzione della natura, delle dimensioni e della complessità delle loro installazioni. ***La conformità all'EMAS o alla norma ISO 14001 dovrebbe essere intesa come conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, dato che gli obblighi sostanziali imposti da detto articolo sono già contemplati da tali norme o da altre normative pertinenti dell'Unione, il che permette di evitare la duplicazione degli obblighi per i gestori già soggetti a obblighi di gestione ambientale equivalenti.*** |

Or. en

**Emendamento 86**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 bis) Se un gestore è registrato a norma di EMAS o certificato a norma della norma ISO 14001, tale registrazione o certificazione può essere presa in considerazione al fine di dimostrare la conformità all'articolo 14 bis, a condizione che il suo ambito di applicazione copra l'installazione in questione e tutti gli aspetti ambientali pertinenti richiesti a norma di tale articolo, compresa la conformità alle pertinenti conclusioni sulle BAT, alle condizioni di autorizzazione, ai dati, agli obiettivi e agli indicatori relativi alle prestazioni ambientali specifiche dell'installazione. Se l'EMAS o la norma ISO 14001 non forniscono un livello equivalente di informazioni specifiche per l'impianto, il gestore dovrebbe fornire le informazioni supplementari necessarie per garantire la piena conformità*** |

| | |
|---|---|
| | ***all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.*** |

Or. en

**Emendamento 87**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(9) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di elaborare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'installazione, un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, fatto salvo, se del caso, l'obbligo analogo di un inventario delle sostanze chimiche previsto da altre normative dell'Unione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 88**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(9) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno*** | ***soppresso*** |

***sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di elaborare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'installazione, un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, fatto salvo, se del caso, l'obbligo analogo di un inventario delle sostanze chimiche previsto da altre normative dell'Unione.***

Or. en

**Emendamento 89**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(9) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di elaborare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'installazione, un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, fatto salvo, se del caso, l'obbligo analogo di un inventario delle sostanze chimiche previsto da altre normative dell'Unione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 90**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) ***Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis*** della direttiva 2010/75/UE***, che impone loro di elaborare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'installazione, un inventario delle*** sostanze chimiche ***pericolose presenti o emesse dall'installazione e una valutazione del rischio dell'impatto di tali*** sostanze ***sulla*** salute ***umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, fatto salvo, se del caso,*** l'obbligo ***analogo di un inventario delle sostanze chimiche previsto da altre normative dell'Unione***. | (9) ***Il sistema di gestione ambientale e l'inventario connesso previsti a norma*** della direttiva 2010/75/UE ***sono complementari ai regolamenti REACH e sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro (SSL) e colmano una lacuna informativa per quanto riguarda l'utilizzo, la gestione e l'emissione di*** sostanze chimiche ***industriali, come le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Il sistema di gestione delle*** sostanze ***chimiche e l'inventario contribuiscono all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle BAT, a rendere più diffuse le pratiche sicure di gestione delle sostanze chimiche e, in ultima analisi, al conseguimento dell'obiettivo "inquinamento zero". L'inventario contribuisce a proteggere la*** salute ***dei lavoratori e delle comunità circostanti.*** L'obbligo ***di cui alla direttiva 2010/75/UE armonizza inoltre le pratiche esistenti negli Stati membri e nelle industrie, oltre a creare condizioni di parità tra le industrie finora soggette a tale obbligo e le altre. L'obbligo offre flessibilità alle industrie per quanto riguarda gli strumenti che possono essere utilizzati per l'attuazione e non impone un onere particolare alle industrie, poiché esse dispongono già delle informazioni da fornire. È pertanto opportuno non sospendere tale requisito.*** |

Or. en

**Emendamento 91**

**Katri Kulmuni**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di elaborare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'installazione, un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, fatto salvo, se del caso, l'obbligo analogo di un inventario delle sostanze chimiche ***previsto da*** altre normative dell'Unione. | (9) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di elaborare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'installazione, un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, fatto salvo, se del caso, l'obbligo analogo di un inventario delle sostanze chimiche***, le valutazioni dei rischi e gli obblighi di sostituzione previsti dalle conclusioni sulle BAT specifiche per settore adottate a norma della direttiva 2010/75/UE o conformemente ad*** altre normative dell'Unione. |

Or. en

*Motivazione*

*L'intento è quello di garantire che le conclusioni sulle BAT specifiche per settore possano essere stabilite anche in futuro. Tale prassi è stata consolidata a partire dal 2022 e finora tali obblighi sono stati stabiliti in cinque conclusioni sulle BAT specifiche per settore.*

**Emendamento 92**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| (9) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno ***sopprimere*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di elaborare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'installazione, un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, fatto salvo, se del caso, l'obbligo analogo di un inventario delle sostanze chimiche previsto da altre normative dell'Unione. | (9) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno ***limitare*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di elaborare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale dell'installazione, un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni, fatto salvo, se del caso, l'obbligo analogo di un inventario delle sostanze chimiche previsto da altre normative dell'Unione. |

Or. en

*Motivazione*

*La disposizione è stata introdotta nel 2024 e dall'esperienza passata, compresa la valutazione del regime di responsabilità estesa del produttore, la soppressione proposta dalla Commissione non è giustificata.*

**Emendamento 93**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(10) Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone alla Commissione di adottare entro il 31 dicembre 2025 un atto di esecuzione che specifichi le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale la cui pubblicazione è*** | ***soppresso*** |

***pertinente, fatto salvo l'obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, in linea con il diritto del pubblico di accedere alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche o detenute per loro conto, sia su richiesta che attraverso la diffusione attiva.***

Or. en

**Emendamento 94**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(10) Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone alla Commissione di adottare entro il 31 dicembre 2025 un atto di esecuzione che specifichi le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale la cui pubblicazione è pertinente, fatto salvo l'obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, in linea con il diritto del pubblico di accedere alle informazioni*** | ***soppresso*** |

***ambientali in possesso delle autorità pubbliche o detenute per loro conto, sia su richiesta che attraverso la diffusione attiva.***

Or. en

**Emendamento 95**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(10) Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone alla Commissione di adottare entro il 31 dicembre 2025 un atto di esecuzione che specifichi le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale la cui pubblicazione è pertinente, fatto salvo l'obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, in linea con il diritto del pubblico di accedere alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche o detenute per loro conto, sia su richiesta che attraverso la diffusione attiva.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 96**

**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone alla Commissione di adottare entro il 31 dicembre 2025 un atto di esecuzione che specifichi le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale la cui pubblicazione è pertinente***, fatto salvo l'obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, in linea con il diritto del pubblico di accedere alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche o detenute per loro conto, sia su richiesta che attraverso la diffusione attiva***. | (10) Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone alla Commissione di adottare entro il 31 dicembre 2025 un atto di esecuzione che specifichi le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale la cui pubblicazione è pertinente. |

Or. en

*Motivazione*

*La soppressione del potere di adottare atti di esecuzione non elimina, di per sé, l'obbligo di pubblicazione sottostante. La pubblicazione obbligatoria online delle informazioni relative ai sistemi di gestione ambientale comporterebbe ulteriori oneri amministrativi per i gestori e le autorità competenti e potrebbe richiedere omissioni al fine di salvaguardare le informazioni commerciali riservate, fornendo nel contempo un valore aggiunto ambientale limitato. L'accesso del pubblico alle informazioni ambientali rimane pienamente garantito nell'ambito dei quadri giuridici dell'Unione e nazionali esistenti.*

**Emendamento 97**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) ***Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della*** direttiva 2010/75/UE***, che*** impone ***alla Commissione di adottare entro il 31 dicembre 2025 un atto di esecuzione che specifichi*** le informazioni ***indicate nel*** sistema di gestione ambientale ***la cui pubblicazione è pertinente, fatto salvo l'obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, in linea con il diritto del pubblico di accedere alle*** informazioni ***ambientali in possesso delle autorità pubbliche o detenute per loro conto, sia su richiesta che attraverso la diffusione attiva***. | (10) ***La*** direttiva 2010/75/UE impone ***alle installazioni industriali di pubblicare esclusivamente*** le informazioni ***pertinenti del*** sistema di gestione ambientale. ***Per garantire un'applicazione uniforme dell'obbligo, è importante chiarire il significato di "***informazioni ***pertinenti". Al fine di accelerare e snellire la procedura volta a fornire tali chiarimenti e di aumentare il livello di flessibilità per la Commissione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di fornire tali chiarimenti sotto forma di orientamenti anziché mediante un atto di esecuzione***. |

Or. en

**Emendamento 98**
**Katri Kulmuni**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità***, è opportuno sopprimere*** | (10) Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà***, come stabilito*** all'articolo |

***l'obbligo di cui*** all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, ***che impone alla*** Commissione ***di*** adottare entro il 31 dicembre ***2025*** un atto di esecuzione che specifichi le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale la cui pubblicazione è pertinente***, fatto salvo l'obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della medesima direttiva siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, in linea con il diritto del pubblico di accedere alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche o detenute per loro conto, sia su richiesta che attraverso la diffusione attiva***.

14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, ***la*** Commissione ***dovrebbe*** adottare entro il 31 dicembre ***2028*** un atto di esecuzione che specifichi le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale la cui pubblicazione è pertinente***, al fine di stabilire un formato comune per la pubblicazione***.

Or. en

*Motivazione*

*Sarebbe opportuno riportare questo formato comune al testo, in quanto avvantaggerebbe notevolmente gli obiettivi di semplificazione della presente proposta. Disporre di un unico formato di pubblicazione nell'UE apporterebbe enormi vantaggi in termini di oneri amministrativi rispetto all'istituzione di tale formato a livello degli Stati membri o alla decisione di cosa pubblicare caso per caso. Poiché la scadenza del sistema di gestione ambientale è rinviata, è possibile concedere alla Commissione una proroga analoga per l'atto di esecuzione.*

**Emendamento 99**
**Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(10 bis) La pubblicazione di informazioni ambientali dovrebbe rispettare la protezione dei dati sensibili, la sicurezza delle installazioni e la realtà specifica delle aziende zootecniche a conduzione familiare. La trasparenza non*** |

| | |
|---|---|
| | ***dovrebbe comportare l'esposizione pubblica di informazioni che potrebbero identificare in modo sproporzionato i gestori, rivelare dati produttivi o economici sensibili, compromettere la biosicurezza delle aziende agricole o creare incertezza giuridica e pressioni indebite sui produttori alimentari.*** |

Or. es

**Emendamento 100**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(11) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, e poiché altri sistemi di gestione ambientale, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, contengono già disposizioni relative agli audit interni ed esterni periodici, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone di sottoporre ad audit il sistema di gestione ambientale.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 101**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, ***e poiché altri*** | (11) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno |

***sistemi di gestione ambientale, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, contengono già disposizioni relative agli audit interni ed esterni periodici,*** è opportuno ***sopprimere*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE***, che impone di*** sottoporre ad audit il sistema di gestione ambientale.

***non applicare*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE ***per il sistema di gestione ambientale da*** sottoporre ad audit***, qualora*** il sistema di gestione ambientale ***attuato dal gestore preveda già disposizioni per gli audit interni ed esterni periodici, fornendo un livello equivalente di garanzia, come nel caso dei sistemi che includono l'EMAS o la norma ISO 14001***. ***Se il sistema di gestione ambientale attuato dal gestore non include tali disposizioni in materia di audit, il gestore effettua audit conformemente all'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, al fine di garantire che tutte le installazioni beneficino di un livello equivalente di controllo indipendente del loro sistema di gestione ambientale.***

Or. en

**Emendamento 102**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) ***Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, e poiché altri sistemi di gestione ambientale, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, contengono già*** disposizioni relative agli audit interni ed esterni periodici, è opportuno ***sopprimere*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone di sottoporre ad audit il sistema di gestione ambientale. | (11) ***Per evitare duplicazioni con le*** disposizioni ***specifiche*** relative agli audit interni ed esterni periodici ***previste nei sistemi di gestione ambientali, quali l'EMAS o la norma ISO 14001***, è opportuno ***semplificare*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone di sottoporre ad audit ***e di verificare*** il sistema di gestione ambientale***. Ciò ridurrà l'onere amministrativo per i gestori che si avvalgono di tali sistemi.*** |

Or. en

**Emendamento 103**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, ***e poiché*** altri sistemi di gestione ambientale, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, contengono già disposizioni relative agli audit interni ed esterni periodici, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone di sottoporre ad audit il sistema di gestione ambientale. | (11) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, ***laddove*** altri sistemi di gestione ambientale, quali l'EMAS o la norma ISO 14001, ***contemplano gli stessi elementi, in quanto*** contengono già disposizioni relative agli audit interni ed esterni periodici, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone di sottoporre ad audit il sistema di gestione ambientale. |

Or. en

**Emendamento 104**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(12) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno rinviare al 2030 l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di preparare e attuare un sistema di gestione ambientale entro il 2027. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere predisposto conformemente all'articolo 14 bis riveduto.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 105**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) Al fine di ***semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i*** gestori, è opportuno rinviare al ***2030*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di preparare e attuare un sistema di gestione ambientale entro il 2027. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere predisposto conformemente all'articolo 14 bis riveduto. | (12) Al fine di ***concedere più tempo ai*** gestori ***per adempiere agli obblighi relativi al sistema di gestione ambientale***, è opportuno rinviare al ***2028*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di preparare e attuare un sistema di gestione ambientale entro il 2027. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere predisposto conformemente all'articolo 14 bis riveduto ***di detta direttiva, riducendo l'onere amministrativo, e mantenendo nel contempo l'approccio strutturato verso un miglioramento continuo della prestazione ambientale, della sicurezza dell'installazione e della gestione dei rischi ambientali***. |

Or. en

**Emendamento 106**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) ***Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori***, è opportuno rinviare al 2030 l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, ***della*** direttiva ***2010/75/UE***, che impone loro di preparare e attuare un sistema di gestione ambientale entro il 2027. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere predisposto conformemente all'articolo 14 bis riveduto. | (12) ***Visto il mancato rispetto da parte della Commissione della scadenza del 31 dicembre 2025 per l'adozione di un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente, e vista l'incertezza generata dalla riapertura della direttiva 2010/75/UE***, è opportuno rinviare al 2030 l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, ***di tale*** direttiva, che impone loro di preparare e attuare un sistema di gestione ambientale entro il |

2027. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere predisposto conformemente all'articolo 14 bis riveduto.

Or. en

**Emendamento 107**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno rinviare al ***2030*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di preparare e attuare un sistema di gestione ambientale entro il 2027. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere predisposto conformemente all'articolo 14 bis riveduto. | (12) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno rinviare al ***2032*** l'obbligo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, che impone loro di preparare e attuare un sistema di gestione ambientale entro il 2027. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere predisposto conformemente all'articolo 14 bis riveduto. |

Or. en

**Emendamento 108**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(13) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 27 quinquies di tale direttiva, in forza del quale gli Stati membri devono disporre che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione*** | ***soppresso*** |

***indicativo. I riferimenti ai piani di trasformazione e all'articolo 27 quinquies presenti nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera f), e negli articoli 27 sexies e 76 della direttiva 2010/75/UE devono essere soppressi di conseguenza.***

Or. en

**Emendamento 109**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(13) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 27 quinquies di tale direttiva, in forza del quale gli Stati membri devono disporre che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo. I riferimenti ai piani di trasformazione e all'articolo 27 quinquies presenti nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera f), e negli articoli 27 sexies e 76 della direttiva 2010/75/UE devono essere soppressi di conseguenza.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 110**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| (13) Al fine di ***semplificare le*** prescrizioni ***e ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno sopprimere l'obbligo*** di cui all'articolo 27 quinquies ***di tale*** direttiva***, in forza del quale gli Stati membri devono disporre che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano*** di trasformazione ***indicativo. I riferimenti ai*** piani di trasformazione ***e all'articolo 27 quinquies presenti nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera f), e negli articoli 27 sexies e 76 della direttiva 2010/75/UE devono essere soppressi di conseguenza.*** | (13) Al fine di ***agevolare la conformità alle*** prescrizioni di cui all'articolo 27 quinquies ***della*** direttiva ***2010/75/UE, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi in quali circostanze taluni elementi dei piani*** di trasformazione ***siano elaborati ai sensi di altre normative dell'Unione e siano conformi agli obblighi della presente direttiva, nel qual caso è richiesto solo un riferimento incrociato a tali elementi nei*** piani di trasformazione***.*** |

Or. en

**Emendamento 111**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) ***Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione della direttiva 2010/75/UE,*** è opportuno ***sopprimere*** l'obbligo di cui all'articolo 27 quinquies ***di tale*** direttiva, in forza del quale gli Stati membri devono disporre che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo. ***I riferimenti ai piani di trasformazione e all'articolo 27 quinquies presenti nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera f), e negli articoli 27 sexies e 76 della direttiva 2010/75/UE devono essere soppressi di conseguenza.*** | (13) È opportuno ***mantenere*** l'obbligo di cui all'articolo 27 quinquies ***della*** direttiva ***2010/75/UE***, in forza del quale gli Stati membri devono disporre che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo. |

Or. en

**Emendamento 112**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 27 quinquies di tale direttiva, in forza del quale gli Stati membri devono disporre che, entro il 30 giugno ***2030***, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo. I riferimenti ai piani di trasformazione e all'articolo 27 quinquies presenti nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera f), e negli articoli 27 sexies e 76 della direttiva 2010/75/UE devono essere soppressi di conseguenza. | (13) Al fine di semplificare le prescrizioni e ridurre gli oneri amministrativi connessi all'attuazione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno sopprimere l'obbligo di cui all'articolo 27 quinquies di tale direttiva, in forza del quale gli Stati membri devono disporre che, entro il 30 giugno ***2032***, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo. I riferimenti ai piani di trasformazione e all'articolo 27 quinquies presenti nell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettera f), e negli articoli 27 sexies e 76 della direttiva 2010/75/UE devono essere soppressi di conseguenza. |

Or. en

**Emendamento 113**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(13 bis) Considerando l'importanza delle trasformazioni industriali profonde per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di neutralità climatica, inquinamento zero e circolarità, e considerando la grande portata, la complessità tecnica e i lunghi cicli di investimento inerenti alle trasformazioni industriali profonde, la direttiva 2010/75/UE ha introdotto la possibilità per le autorità competenti di prorogare il periodo per le installazioni*** |

***sottoposte a tale trasformazione al fine di conformarsi alle condizioni di autorizzazione aggiornate fino a un totale massimo di otto anni, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La conformità entro questi otto anni sarà agevolata da nuove norme dell'Unione che semplificano il rilascio delle autorizzazioni, da norme dell'Unione indulgenti per il sostegno degli aiuti di Stato agli investimenti industriali puliti e da un maggiore sostegno finanziario dell'Unione a tali investimenti.***

Or. en

**Emendamento 114**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(13 bis) I progetti di profonda trasformazione industriale possono dover far fronte a circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dei gestori e impediscono la conformità entro il periodo di otto anni di cui all'articolo 27 sexies della direttiva 2010/75/UE, quali le dimensioni, la complessità tecnica, il ciclo di investimento, il calendario di costruzione, i requisiti di autorizzazione o la dipendenza da infrastrutture abilitanti come le reti dell'idrogeno, le infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio o l'approvvigionamento di energia rinnovabile. In tali casi eccezionali debitamente giustificati, è opportuno prevedere una proroga limitata di tale periodo, per il tempo strettamente necessario, a condizione che il ritardo non sia imputabile a circostanze sotto il controllo dell'operatore.*** |

Or. en

**Emendamento 115**
**Jeannette Baljeu, Andreas Glück, Ilhan Kyuchyuk, Ana Vasconcelos, Katri Kulmuni**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 14 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(14 bis) L'allineamento del punto 2.2 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE all'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe chiarire l'applicazione della direttiva 2010/75/UE a tecniche innovative di produzione di ferro e acciaio a basse emissioni di carbonio, compresa la riduzione diretta mediante l'uso dell'idrogeno o di altri vettori energetici a basse emissioni di carbonio. Tale allineamento dovrebbe agevolare l'autorizzazione di percorsi di produzione più puliti che sostituiscano i processi convenzionali e non dovrebbe comportare obblighi di autorizzazione superflui, duplicati o sproporzionati per tali tecniche, pur mantenendo pienamente l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e la protezione della salute umana e dell'ambiente.*** |

Or. en

*Motivazione*

*La soppressione del termine "ghisa" al punto 2.2 è intesa a chiarire il campo di applicazione della direttiva e a facilitare tecniche di produzione dell'acciaio più pulite, come la riduzione diretta. Tale chiarimento garantisce che i processi innovativi a basse emissioni di carbonio non siano scoraggiati da oneri di autorizzazione inutili o duplicati, preservando nel contempo il quadro della direttiva sulle emissioni industriali e la protezione dell'ambiente basata sulle BAT.*

**Emendamento 116**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (15) La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame si applica attualmente agli allevamenti biologici di pollame ma non agli allevamenti biologici di suini. ***Al fine di garantire*** un approccio coerente nel settore dell'allevamento biologico e ***dal momento che il settore del pollame biologico è già soggetto a una legislazione specifica, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli allevamenti biologici di pollame***. | (15) La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame si applica attualmente agli allevamenti biologici di pollame ma non agli allevamenti biologici di suini. ***È opportuno richiedere che la Commissioni analizzi, nel quadro della relazione da presentare entro il 31 dicembre 2026, le possibili opzioni per*** un approccio ***normativo più*** coerente nel settore dell'allevamento biologico e ***valutare l'impatto ambientale, sociale ed economico di tali opzioni, in linea con il programma "Legiferare meglio"***. |

Or. en

**Emendamento 117**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(15 bis) La direttiva 2010/75/UE, modificata nel 2024 dalla direttiva (UE) 2024/1785, ha comportato la modifica in base alla quale i posti, intesi come unità rilevante per il calcolo della soglia al di sopra della quale le installazioni per suini e pollame o miste sono incluse nell'ambito di applicazione, sono stati sostituiti da unità di bestiame. L'unità di bestiame (UBA) è l'unità di misura standard utilizzata nelle politiche dell'Unione. Il sistema messo in atto è anche più adatto a qualsiasi situazione di riduzione del numero di animali, anche nei casi in cui un agricoltore prenda in considerazione una transizione volontaria verso un*** |

***sistema di allevamento più estensivo. La proposta della politica agricola comune ha introdotto un nuovo regime agroambientale transitorio, volontario, anche per l'estensivizzazione della produzione zootecnica, che è coerente con le norme della presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 118**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(15 bis) Ai fini della semplificazione, e nell'ottica di rafforzare la certezza del diritto nell'applicazione delle deroghe ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, è opportuno introdurre nella direttiva 2010/75/UE, in circostanze chiaramente definite, una presunzione relativa secondo la quale i costi necessari per raggiungere tali livelli di emissione sono sproporzionati rispetto ai benefici ambientali corrispondenti.*** |

Or. en

**Emendamento 119**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(15 ter) La proliferazione delle installazioni di allevamento intensivo in tutta Europa richiede il riconoscimento che il controllo dell'inquinamento è una*** |

***necessità assoluta, in quanto l'elevata concentrazione di bestiame nelle rispettive zone potrebbe altrimenti comportare costi enormi per l'ambiente, la salute umana e la qualità della vita. Nel 2025 un tribunale amministrativo di uno Stato membro ha stabilito che i diritti fondamentali dei residenti locali erano stati violati impedendo loro di godere di un ambiente sano a causa dell'inquinamento proveniente dagli allevamenti intensivi di bestiame[1 bis], in cui un elevato inquinamento da azoto ha dato origine alla presenza di batteri nell'ambiente di scarico, con un numero superiore a 30 milioni di batteri per millilitro d'acqua, alcuni dei quali resistenti agli antimicrobici[1 ter].***

---

*[1 bis] **Come evidenziato, ad esempio, in https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/El-TSXG-condena-a-la-Xunta-y-la-Confederacion-Hidrografica-del-Mino-Sil-por-la-contaminacion-del-embalse-de-As-Conchas.***

*[1 ter] **https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-03-25/la-vida-al-borde-de-uno-de-los-embalses-mas-contaminados-de-espana-apesta-a-cerdo.html.***

Or. en

**Emendamento 120**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(15 quater) La presente direttiva è in prima linea in termini di sforzi volti a garantire una prevenzione e un controllo adeguati delle sostanze inquinanti e ad*** |

***assicurare che i cittadini dell'UE dispongano di una fornitura di acqua potabile pulita e sicura, priva di microrganismi e sostanze chimiche. Questo approccio sostiene indirettamente anche il diritto di rimanere, in quanto le installazioni di allevamento intensivo di animali potrebbero trovare sempre più spazio nelle regioni meno popolate d'Europa e la qualità della vita e dell'ambiente deve essere garantita al fine di prevenire un ulteriore spopolamento di tali zone dell'Unione.***

Or. en

**Emendamento 121**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15 quinquies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(15 quinquies)Al fine di dotare meglio le autorità del potere di attuare la presente direttiva, si fornisce maggior chiarezza sull'applicazione della regola di aggregazione per le installazioni di allevamento. Essa consente alle autorità di applicare ulteriori criteri affinché le installazioni possano potenzialmente essere considerate un'unica unità, rendendo più efficaci la prevenzione e il controllo dell'inquinamento alla fonte e migliorando la protezione dell'ambiente e della salute umana.*** |

Or. en

**Emendamento 122**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 15 sexies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(15 sexies) I livelli di nitrati nell'acqua di sorgente sono aumentati a seguito dell'intensificazione agricola, che ha successivamente aumentato la contaminazione da nitrati nell'acqua potabile[1 bis]. Recenti prove epidemiologiche suggeriscono che esiste un legame tra il nitrato ingerito attraverso l'acqua potabile e l'aumento del rischio di cancro, con le migliori prove per il cancro del colon-retto[1 ter]. Maggiore è l'esposizione a questi composti, maggiore è il rischio di cancro del colon-retto nella popolazione. Si sospetta altresì il rischio di altri tipi di cancro, ma sulla base dei dati attualmente disponibili non è possibile trarre conclusioni in merito a un rapporto di causalità[1 quater]. Il modo efficace per controllare le concentrazioni di nitrati nell'acqua potabile e prevenire il carico economico del cancro del colon-retto attribuibile ai nitrati è la prevenzione dell'inquinamento idrico.*** |
| | ***[1 bis] Tim Chambers, Jeroen Douwes, Andrea't Mannetje, Alistair Woodward, Michael Baker, Nick Wilson, Simon Hales, "Nitrate in drinking water and cancer risk: the biological mechanism, epidemiological evidence and future research(Nitrati nell'acqua potabile e rischio di cancro: il meccanismo biologico, le prove epidemiologiche e le ricerche future), Australian and New Zealand Journal of Public Health, volume 46, numero 2, 2022, pagg. 105-108, ISSN 1326-0200, https://doi.org/10.1111/1753-6405.13222.*** |
| | ***[1 ter] Dorit W. Erichsen, Nicola P. Bondonno, Pratik Pokharel, Susanne Rosthøj, Catherine P. Bondonno, Liezhou Zhong, Jörg Schullehner, Torben Sigsgaard, Peter Fjeldstad Hendriksen, Frederik Dalgaard, Ole Raaschou-Nielsen, Jonathan M. Hodgson, Christina*** |

***C. Dahm, Anja Olsen, Anne Tjønneland, Cecilie Kyrø, "Source-specific nitrate and nitrite intake and association with colorectal cancer in the Danish Diet, Cancer and Health Cohort" (Assunzione di nitrati e nitriti da fonti specifiche e correlazione con il tumore del colon-retto nella dieta danese, coorte con tumore e sana), Environment International, Volume 202, 2025, 109658, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109658.***

***1 quater***

***https://www.anses.fr/en/content/reducing-dietary-exposure-nitrites-and-nitrates.***

Or. en

*Motivazione*

*Comprendiamo che l'onere per alcune installazioni (sebbene una piccola minoranza di tutte le installazioni agricole debba attuare il controllo dell'inquinamento conformemente alla presente direttiva) è motivo di preoccupazione, ma ciò che potrebbe non essere correttamente valutato, da alcuni, è il costo di tale inquinamento. Il regime di responsabilità estesa del produttore è stato molto utile e ha aiutato a dimostrare meglio quali siano già i rischi in gioco qualora non si intervenga, compresa la salute dei cittadini dell'Unione.*

**Emendamento 123**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(16) In base alle norme vigenti, i suinetti non svezzati sono conteggiati in aggiunta alle scrofe nel calcolo della capacità delle installazioni di allevamento. Dato che questi generano una quantità contenuta di emissioni, è opportuno adeguare il tasso di conversione utilizzato per calcolare il livello di UBA di un'installazione, in modo che i suinetti*** | ***soppresso*** |

***non svezzati non concorrano al calcolo della capacità dell'installazione.***

Or. en

**Emendamento 124**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (16) In base alle norme vigenti, i suinetti non svezzati sono conteggiati in aggiunta alle scrofe nel calcolo della capacità delle installazioni di allevamento. Dato che questi generano una quantità ***contenuta*** di emissioni, è ***opportuno*** adeguare il tasso di conversione utilizzato per calcolare il livello di UBA di un'installazione, in modo che i suinetti non svezzati non concorrano al calcolo della capacità dell'installazione. | (16) ***Recenti studi hanno dimostrato che il solo settore agricolo contribuisce, secondo le stime, a 72 500 decessi annui e ai relativi problemi di salute e che il costo economico dell'attuazione di strategie volte a ridurre al minimo le emissioni è notevolmente compensato dai benefici per la salute umana e degli ecosistemi[1 bis]. È opportuno applicare, nell'interesse della salute pubblica e dell'ambiente, il principio di precauzione e i principi dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. L'applicazione di tali principi non dovrebbe lasciare indietro nessuno, in quanto i finanziamenti pubblici, compresi i finanziamenti dell'Unione, dovrebbero essere forniti, se del caso, per sostenere gli investimenti necessari a contribuire al rispetto delle nuove prescrizioni, e le disposizioni volte a garantire prezzi equi di produzione in agricoltura e un tenore di vita equo per la popolazione agricola sono affrontate attraverso altri atti legislativi settoriali. Tuttavia,*** in base alle norme vigenti, i suinetti non svezzati sono conteggiati in aggiunta alle scrofe nel calcolo della capacità delle installazioni di allevamento. Dato che questi generano una quantità ***più bassa*** di emissioni, è ***accettabile*** adeguare il tasso di conversione utilizzato per calcolare il livello di UBA di un'installazione, in modo che i suinetti non |

svezzati non concorrano al calcolo della capacità dell'installazione ***e che la prima fase di sviluppo dei suinetti che rientra nella soglia è quella dei suinetti svezzati con peso inferiore ai 20 kg***. ***L'unica altra modifica apportata alle classi di animali di cui all'allegato I bis e ai loro tassi di conversione nella presente direttiva è una nuova categoria di pollastre, dato che la revisione della direttiva 2010/75/CE nel 2024 ha involontariamente omesso tale categoria di pollame.***

---

***[1 bis] Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), 2023: "Upgrading Europe's air: How a strong Industrial Emissions Directive can save lives and money" (Migliorare l'aria dell'Europa: in che modo una direttiva forte sulle emissioni industriali può salvare vite umane e denaro) consultabile alla pagina: https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/04/CREA_Upgrading-Europes-Air.pdf.***

Or. en

*Motivazione*

*Se ci sono 1 000 scrofe riproduttrici e ognuna di esse ha 9 piccoli, con due cucciolate all'anno, il che significa che sono presenti tutto l'anno, di certo non si può parlare è necessariamente di "basse emissioni". A fini di semplificazione si potrebbe comunque concordare con questa disposizione, chiarendo semplicemente che la categoria di peso inferiore o uguale a 20 kg non comprende i suinetti non svezzati.*

**Emendamento 125**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (16) In base alle norme vigenti, i suinetti non svezzati sono conteggiati in aggiunta alle scrofe nel calcolo della capacità delle | (16) In base alle norme vigenti, i suinetti non svezzati sono conteggiati in aggiunta alle scrofe nel calcolo della capacità delle |

| | |
|---|---|
| installazioni di allevamento. ***Dato che questi generano una quantità contenuta di emissioni,*** è opportuno ***adeguare il*** tasso di conversione utilizzato per calcolare il livello di UBA di un'installazione, ***in modo che*** i suinetti non svezzati ***non concorrano al calcolo della capacità dell'installazione***. | installazioni di allevamento. È opportuno ***richiedere che la Commissioni analizzi, nel quadro della relazione da presentare entro il 31 dicembre 2026, i possibili adeguamenti al*** tasso di conversione utilizzato per calcolare il livello di UBA di un'installazione, ***prevedendo l'opzione di escludere dal calcolo*** i suinetti non svezzati ***e valutare l'impatto ambientale, sociale ed economico di tali opzioni, in linea con il programma "Legiferare meglio"***. |
| | Or. en |

**Emendamento 126**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(16 bis) La direttiva (UE) 2026/805 stabilisce obblighi di monitoraggio per gli indicatori di resistenza antimicrobica, da includere nell'elenco di controllo, conformemente all'articolo 6 bis della direttiva 2006/118/CE per le acque sotterranee e all'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE per le acque superficiali. A norma della direttiva (UE) 2026/805, gli Stati membri, nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, dovrebbero tenere conto della possibilità che si verifichi la presenza degli indicatori. Gli Stati membri possono pertanto predisporre stazioni di monitoraggio nelle aree di scarico delle installazioni di allevamento contemplate dalla presente direttiva.*** |
| | Or. en |

**Emendamento 127**

**Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(16 bis) Al fine di garantire un'applicazione uniforme, prevedibile e proporzionata delle disposizioni relative alle attività zootecniche, l'ambito di applicazione e le tempistiche dell'attuazione dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, verificabili e facilmente applicabili da parte dei gestori e delle autorità competenti. Le soglie espresse in posti o in capacità produttiva offrono una maggiore chiarezza giuridica rispetto ai metodi di conversione basati su unità di bestiame più grandi, che possono generare complessità amministrative e divergenze di interpretazione.*** |

Or. es

**Emendamento 128**
**Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(16 ter) L'inclusione di nuove aziende zootecniche nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto dell'impatto effettivo di tali aziende sulle emissioni complessive, nonché degli oneri economici e amministrativi imposti ai gestori. La regolamentazione europea non dovrebbe accelerare la scomparsa di aziende agricole economicamente sane, né incoraggiare una concentrazione produttiva derivante da obblighi burocratici sproporzionati.*** |

**Emendamento 129**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi | (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno***, a condizione che l'idrogeno provenga da fonti prive di combustibili fossili, preferibilmente da fonti rinnovabili, e che il suo impiego comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'arco dell'intero ciclo di vita rispetto alla combustione convenzionale di combustibili fossili e contribuisca alla profonda trasformazione industriale dell'installazione di cui all'articolo 3, paragrafo 9 bis, della direttiva 2024/1785/UE***. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico |

casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

Or. en

**Emendamento 130**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della | (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della |

direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del

direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno, ***a condizione che l'idrogeno provenga da fonti prive di combustibili fossili, preferibilmente da fonti rinnovabili, e che il suo impiego comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'arco dell'intero ciclo di vita rispetto alla combustione convenzionale di combustibili fossili e contribuisca alla profonda trasformazione industriale dell'installazione***. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del

28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

Or. en

**Emendamento 131**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del ***20 %*** (in volume) di idrogeno. ***Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale,*** fatte salve le misure più rigorose imposte in | (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del ***5 %*** (in volume) di idrogeno. ***Tutto questo*** fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza. |

applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

Or. en

**Emendamento 132**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della | (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della |

direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del 20 % (in volume) di idrogeno***, a condizione che la sostituzione con idrogeno del combustibile precedentemente utilizzato comporti almeno a una percentuale del 15 % di riduzione totale di emissioni di gas a effetto serra***. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

Or. en

**Emendamento 133**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

(17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del ***20 %*** (in volume) di idrogeno. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del

(17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del ***30 %*** (in volume) di idrogeno. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del

28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

Or. en

**Emendamento 134**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del ***20 %*** (in volume) di idrogeno. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in | (17) Allo scopo di semplificare la transizione verso l'energia pulita e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, è opportuno consentire il ricorso a processi industriali basati sull'idrogeno, dal momento che la sua combustione non produce CO2. Tuttavia, all'aumentare del tenore di idrogeno nel combustibile aumentano anche le emissioni di NOx, ma i valori limite per le emissioni di NOx attualmente stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE e nell'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio[17] non tengono conto del maggior utilizzo dell'idrogeno. Pertanto, per semplificare l'uso dell'idrogeno come combustibile, i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1, punto 6, e parte 2, punto 6, della direttiva 2010/75/UE e all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2193 non dovrebbero essere applicabili agli impianti di combustione alimentati con gas contenente più del ***5 %*** (in volume) di idrogeno. Per tali impianti gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di NOx rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti superiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione di NOx fissati per la combustione del gas naturale, fatte salve le misure più rigorose imposte in |

applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2010/75/UE e dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193. In questi casi il monitoraggio e la verifica della conformità dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

[17] Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).

Or. en

**Emendamento 135**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(17 bis) L'obbligo per le autorità competenti di fissare i valori limite di emissione più rigorosi che possono essere raggiunti sulla base di un'analisi del limite più rigoroso della gamma BAT-AEL crea un onere amministrativo significativo, poiché impone ai gestori di giustificare caso, per caso per ciascun BAT-AEL, se è possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma. Pertanto, tale obbligo dovrebbe essere sospeso e i valori limite di emissione dovrebbero invece essere fissati a livelli tecnicamente ed economicamente raggiungibili nell'intera gamma BAT-AEL, dimostrando la migliore prestazione ambientale complessiva dell'installazione.*** |

Or. en

**Emendamento 136**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(17 bis) L'obbligo per le autorità competenti di fissare i valori limite di emissione più rigorosi che possono essere raggiunti sulla base di un'analisi del limite più rigoroso della gamma BAT-AEL è una modifica importante introdotta dall'ultima revisione della direttiva 2010/75/UE. Come rilevato dalla valutazione d'impatto alla base dell'ultima revisione, tale modifica determinerà un'ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti, incentivando i gestori a investire in tecniche avanzate, senza al contempo imporre loro un onere sproporzionato.*** |

Or. en

**Emendamento 137**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Al fine di semplificare la decarbonizzazione dei processi industriali è opportuno consentire il ricorso all'ossicombustione, in cui l'aria di combustione arricchita di ossigeno agevola la cattura del biossido di carbonio. Tanto maggiore è il tenore di ossigeno nell'aria immessa utilizzata per la combustione, quanto minore è il volume di aria necessario, pertanto la concentrazione di inquinanti aumenterebbe anche se la loro | (18) Al fine di semplificare la decarbonizzazione dei processi industriali è opportuno consentire il ricorso all'ossicombustione, in cui l'aria di combustione arricchita di ossigeno agevola la cattura del biossido di carbonio. Tanto maggiore è il tenore di ossigeno nell'aria immessa utilizzata per la combustione, quanto minore è il volume di aria necessario, pertanto la concentrazione di inquinanti aumenterebbe anche se la loro |

quantità (in massa) non fosse superiore rispetto a quella della combustione con aria. Per consentire il ricorso all'ossicombustione nell'ambito della direttiva 2010/75/UE e della direttiva (UE) 2015/2193 occorre pertanto concedere alle autorità competenti un margine di flessibilità nel valutare il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/75/UE e all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/2193.

quantità (in massa) non fosse superiore rispetto a quella della combustione con aria. Per consentire il ricorso all'ossicombustione nell'ambito della direttiva 2010/75/UE e della direttiva (UE) 2015/2193 occorre pertanto concedere alle autorità competenti un margine di flessibilità nel valutare il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/75/UE e all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/2193. ***Per tali impianti che utilizzano l'ossicombustione, gli Stati membri dovrebbero garantire che il carico complessivo di inquinanti rilasciato nell'atmosfera nell'arco di un anno non risulti maggiore rispetto a quanto avverrebbe nella situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata restassero conformi ai valori limite di emissione fissati in base a condizioni normali di combustione ad aria.***

Or. en

**Emendamento 138**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Al fine di semplificare la decarbonizzazione dei processi industriali è opportuno consentire il ricorso all'ossicombustione, in cui l'aria di combustione arricchita di ossigeno agevola la cattura del biossido di carbonio. Tanto maggiore è il tenore di ossigeno nell'aria immessa utilizzata per la combustione, quanto minore è il volume di aria necessario, pertanto la concentrazione di inquinanti aumenterebbe anche se la loro quantità (in massa) non fosse superiore rispetto a quella della combustione con aria. Per consentire il ricorso all'ossicombustione nell'ambito della | (18) Al fine di semplificare la decarbonizzazione dei processi industriali è opportuno consentire il ricorso all'ossicombustione, in cui l'aria di combustione arricchita di ossigeno agevola la cattura del biossido di carbonio. Tanto maggiore è il tenore di ossigeno nell'aria immessa utilizzata per la combustione, quanto minore è il volume di aria necessario, pertanto la concentrazione di inquinanti aumenterebbe anche se la loro quantità (in massa) non fosse superiore rispetto a quella della combustione con aria. Per consentire il ricorso all'ossicombustione nell'ambito della |

| | |
|---|---|
| direttiva 2010/75/UE e della direttiva (UE) 2015/2193 occorre pertanto concedere alle autorità competenti un margine di flessibilità nel valutare il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/75/UE e all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/2193. | direttiva 2010/75/UE e della direttiva (UE) 2015/2193 occorre pertanto concedere alle autorità competenti un margine di flessibilità nel valutare il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 30 della direttiva 2010/75/UE e all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/2193. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che le emissioni massiche per unità di combustibile in entrata o in uscita industriale non superino le emissioni che si sarebbero verificate con la combustione con aria convenzionale.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'ossicombustione sostiene la decarbonizzazione industriale perché utilizza la combustione arricchita di ossigeno, rendendo più facile la cattura di $CO_2$. Tuttavia, ciò modifica le caratteristiche degli effluenti gassosi, il che significa che le concentrazioni di inquinanti possono apparire più elevate anche se la massa totale di inquinamento rilasciata non è più elevata. Questa modifica consente alle autorità competenti di adattare la valutazione di conformità per questa tecnologia, ma aggiunge una salvaguardia che non deve portare a un aumento complessivo delle emissioni di inquinanti atmosferici rispetto alla combustione con aria convenzionale.*

**Emendamento 139**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 18 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(18 bis) Al fine di garantire che l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi sia conseguito nella pratica, gli Stati membri dovrebbero evitare di introdurre obblighi supplementari di comunicazione, registrazione, notifica o informazione per gli operatori economici in settori armonizzati dal diritto dell'Unione. Tali prescrizioni supplementari possono frammentare il mercato interno e compromettere i benefici per la*** |

***competitività attesi dalla presente direttiva.***

Or. en

*Motivazione*

*Clausola per evitare una sovraregolamentazione.*

**Emendamento 140**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) A norma della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri sono autorizzati a esonerare dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione determinati impianti di combustione medi, esistenti o nuovi, che sono utilizzati solo occasionalmente come generatori di riserva in situazioni di emergenza e in caso di interruzioni di corrente e che non funzionano per più di un numero limitato di ore all'anno. In tali circostanze i generatori di riserva sono comunque sottoposti a misurazioni periodiche delle emissioni di SO2, NOx, polveri e CO, anche se le misurazioni non sono utilizzate per valutare il rispetto dei pertinenti valori limite di emissione. Inoltre ai fini della periodicità delle misurazioni non vi è distinzione tra i generatori di riserva più recenti, e quindi più efficienti sotto il profilo energetico, e quelli più obsoleti. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi connessi agli attuali obblighi di comunicazione imposti dalla direttiva (UE) 2015/2193 in relazione alle emissioni di SO2, NOx, polveri e CO dei generatori di riserva recenti con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW, è opportuno fissare una soglia specifica per il numero minimo di ore | (19) A norma della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri sono autorizzati a esonerare dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione determinati impianti di combustione medi, esistenti o nuovi, che sono utilizzati solo occasionalmente come generatori di riserva in situazioni di emergenza e in caso di interruzioni di corrente e che non funzionano per più di un numero limitato di ore all'anno. In tali circostanze i generatori di riserva sono comunque sottoposti a misurazioni periodiche delle emissioni di SO2, NOx, polveri e CO, anche se le misurazioni non sono utilizzate per valutare il rispetto dei pertinenti valori limite di emissione. Inoltre ai fini della periodicità delle misurazioni non vi è distinzione tra i generatori di riserva più recenti, e quindi più efficienti sotto il profilo energetico, e quelli più obsoleti. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi connessi agli attuali obblighi di comunicazione imposti dalla direttiva (UE) 2015/2193 in relazione alle emissioni di SO2, NOx, polveri e CO dei generatori di riserva recenti con potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW, è opportuno fissare una soglia specifica per il numero minimo di ore |

operative di tali generatori al di sotto della quale la frequenza delle misurazioni periodiche sarebbe ridotta. I generatori di riserva più recenti sono quelli che rispettano i valori limite di emissione applicabili alle macchine mobili non stradali, categoria NRG per quanto riguarda i controlli della fase V, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628[18] relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. Per tali generatori la misurazione periodica dovrebbe essere effettuata dopo 1 500 ore operative o almeno ogni cinque anni.

[18] Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/2022-07-17).

operative di tali generatori al di sotto della quale la frequenza delle misurazioni periodiche sarebbe ridotta. I generatori di riserva più recenti sono quelli ***dotati di sistemi avanzati di abbattimento, anche per il particolato inquinante e*** che rispettano i valori limite di emissione applicabili alle macchine mobili non stradali, categoria NRG per quanto riguarda i controlli della fase V, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628[18] relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. ***La modifica in caso di revisione del contenuto dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la composizione del pertinente gruppo di inquinanti o i loro valori si applica automaticamente ai valori limite di emissione dei più recenti generatori di riserva.*** Per tali generatori la misurazione periodica dovrebbe essere effettuata dopo 1 500 ore operative o almeno ogni cinque anni.

[18] Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/2022-07-17).

Or. en

*Motivazione*

*I sistemi avanzati di abbattimento di fine ciclo dovrebbero essere installati nei generatori di riserva, in quanto sono ad esempio utilizzati per i centri dati, che trovano sempre più spesso*

*spazio nelle zone popolate. Sarebbe opportuno tenerne conto e la nuova disposizione dovrebbe consentire di semplificare gli oneri amministrativi nel caso in cui tali tecniche avanzate siano in atto. La proposta della Commissione fa riferimento ai limiti per le sostanze inquinanti del particolato, ma le NRG prevedono limiti solo per il PM, ma non per il PN (è discutibile se l'obiettivo del limite di emissione di PM richieda l'attuazione di tecniche avanzate).*

**Emendamento 141**
**Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(19 bis) La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque), avvalendosi delle due proroghe consentite, fissa un termine per il conseguimento dei suoi obiettivi a dicembre 2027. Attualmente diversi Stati membri non sono in grado di conseguire gli obiettivi perché durante il periodo di attuazione della direttiva gli effetti dei cambiamenti climatici sono stati esacerbati in alcune regioni dell'UE, principalmente nei bacini dell'Europa meridionale e in modo più grave in quelli vicini al Mediterraneo, il che impedisce il ripristino del buono stato dei corpi idrici entro il 2027. È pertanto necessario che la direttiva 2000/60/CE preveda la possibilità di una terza proroga fino al 2033, in linea con il termine per il prossimo aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, per il conseguimento degli obiettivi ambientali negli Stati membri più colpiti dai cambiamenti climatici.*** |

Or. es

**Emendamento 142**
**François-Xavier Bellamy**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(19 bis) L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE dovrebbe essere modificato in modo che i livelli di prestazione ambientale siano solo indicativi al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati laddove esistano altri obblighi analoghi ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione.*** |

Or. fr

**Emendamento 143**
**Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(19 ter) Secondo la relazione 2025 sull'attuazione della direttiva quadro sulle acque, gli Stati membri non soddisfano il fabbisogno annuo di investimenti, con un deficit di finanziamento stimato di circa 25 miliardi di EUR l'anno, e pertanto è necessario innalzare il livello di ambizione e garantire finanziamenti adeguati in tutta l'UE. L'acqua e il suo uso efficiente sono indispensabili per la produzione di prodotti agricoli di alta qualità e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e delle attività industriali. La riduzione della pressione sulle acque superficiali e sotterranee deve andare di pari passo con investimenti nelle infrastrutture idrauliche, l'uso di acque affinate e tecnologie innovative di desalinizzazione. Tali investimenti dovrebbero essere finanziati in maniera sufficiente, a livello dell'Unione e nazionale, ai fini dello*** |

***sviluppo, della manutenzione e della modernizzazione delle infrastrutture idriche, promuovere soluzioni e tecnologie innovative e garantire la sostenibilità a lungo termine di tali infrastrutture idriche.***

Or. es

**Emendamento 144**
**Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(19 quater) È opportuno istituire un piano europeo per le infrastrutture idriche per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture idriche, promuovere la modernizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di gestione delle risorse idriche e l'uso di tecnologie innovative, come la desalinizzazione e il riutilizzo delle acque depurate per uso agricolo e industriale, e migliorare la capacità dell'UE di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. Il piano europeo per le infrastrutture idriche dovrebbe combinare strategicamente meccanismi finanziari specifici nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la competitività in funzione degli obiettivi specifici di ciascuno di tali fondi. Il piano europeo per le infrastrutture idriche dovrebbe mirare a sostenere gli investimenti inclusi nei programmi di misure per conseguire gli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque).*** |

Or. es

**Emendamento 145**
**François-Xavier Bellamy**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 20**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (20) Per dare agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gestori il tempo di conformarsi alle disposizioni nuove o rivedute e chiarire i casi esse si applicano, semplificandone così l'attuazione, ***le disposizioni transitorie attualmente stabilite nella*** direttiva (UE) 2024/1785 ***dovrebbero essere modificate in modo da comprendere anche l'***articolo 14, paragrafo 1, ***lettera*** a ter), e ***l'***articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE. A fini di coerenza, chiarezza e certezza del diritto, le disposizioni transitorie di cui alla direttiva (UE) 2024/1785 dovrebbero essere soppresse da tale direttiva e aggiunte all'articolo 82 della direttiva 2010/75/UE. | (20) Per dare agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gestori il tempo di conformarsi alle disposizioni nuove o rivedute e chiarire i casi esse si applicano, semplificandone così l'attuazione, ***il termine per il recepimento della*** direttiva (UE) 2024/1785 ***dovrebbe essere posticipato di due anni, ossia al 1º luglio 2028. Le disposizioni in materia di semplificazione di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi al più tardi a decorrere dalla data di recepimento di cui sopra. Gli Stati membri dovrebbero mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle restanti disposizioni della presente direttiva che modifica la direttiva (UE) 2024/1785, comprese le modifiche dell'***articolo 14, paragrafo 1, ***lettere*** a ter) ***e b bis)***, e ***dell'***articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE***, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva***. ***I suddetti termini di recepimento sono indipendenti l'uno dall'altro***. A fini di coerenza, chiarezza e certezza del diritto, le disposizioni transitorie ***attualmente*** stabilite nella direttiva (UE) 2024/1785 dovrebbero essere soppresse da tale direttiva e aggiunte all'articolo 82 della direttiva 2010/75/UE. |

Or. fr

**Emendamento 146**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 20 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| | ***(20 bis) Per conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazione che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite meno rigoroso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni eque che garantiscono un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Al fine di ridurre le emissioni, l'autorità competente dovrebbe fissare i valori limite di emissione al*** |

***livello più rigoroso possibile per l'installazione specifica, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e degli effetti incrociati. I valori limite di emissione dovrebbero basarsi su una valutazione del gestore che analizzi se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e che miri alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni specifiche; a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi. Al fine di sostenere la fissazione di valori limite di emissione nelle autorizzazioni e l'adozione di disposizioni generali vincolanti, le conclusioni sulle BAT dovrebbero contenere informazioni sulle circostanze che consentono il raggiungimento dei livelli di emissione inferiori all'interno dell'intervallo dei BAT-AEL fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili.***

Or. en

*Motivazione*

*Poiché la disposizione immutata della direttiva adottata nel 2024 è messa in discussione dalla relazione della commissione ENVI, al fine di ribadire l'importanza di una disposizione esistente, il presente considerando introduce il contenuto, parola per parola, del considerando 29 della direttiva 2024. Non si propone alcuna modifica a un testo operativo esistente in quanto l'articolo 15, paragrafo 3, adottato nel 2024 dovrebbe rimanere invariato.*

**Emendamento 147**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider, Viktória Ferenc**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 20 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

***(20 bis) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi sia per i gestori che per le autorità competenti, nonché di aumentare la prevedibilità normativa, è opportuno estendere l'intervallo per il riesame delle condizioni di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.***

Or. en

**Emendamento 148**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 20 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(20 ter) Le emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dall'energia elettrica e dall'industria sono responsabili di circa 17 000 decessi annui dovuti all'esposizione a PM2,5, ozono e mercurio. L'applicazione delle migliori tecniche di fine ciclo disponibili nei settori energetico e industriale eviterebbe, secondo le stime, 10 000 decessi e costi esterni pari a 28 miliardi di EUR all'anno[1 bis]. La riduzione di queste esternalità negative può essere ottenuta richiedendo alle installazioni di rispettare la fine più rigorosa delle attuali definizioni delle migliori tecniche disponibili. La modifica introdotta dalla direttiva 2024/1785/UE in merito all'obbligo per l'autorità di fissare i valori limite di emissione più rigorosi possibili applicando le BAT in un'installazione, tenendo conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rimane pertanto in vigore e non viene proposta alcuna modifica alla relativa disposizione.*** |

***[1 bis] Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), 2023: "Upgrading***

***Europe's air: How a strong Industrial Emissions Directive can save lives and money" (Migliorare l'aria dell'Europa: in che modo una direttiva forte sulle emissioni industriali può salvare vite umane e denaro) consultabile alla pagina: https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/04/CREA_Upgrading-Europes-Air.pdf.***

Or. en

**Emendamento 149**
**Jeannette Baljeu, Andreas Glück, Ilhan Kyuchyuk**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1. all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*** |
| e) materiali esplosivi in disuso; | e) materiali esplosivi in disuso***, comprese sostanze, miscele e articoli classificati come esplosivi di classe 1 in base al sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite da parte o per conto delle forze armate, o in base a norme nazionali specifiche sulla difesa, la sicurezza pubblica, la sicurezza degli esplosivi o le informazioni classificate***; |

Or. en

*Motivazione*

*La direttiva 2008/98/CE esclude già gli esplosivi in disuso dal proprio ambito di applicazione. Tuttavia, interpretazioni divergenti di tale esclusione possono creare ostacoli pratici alla gestione sicura, alla smilitarizzazione, al trasporto o allo smaltimento di munizioni, compromettendo in tal modo la prontezza operativa. Il riferimento agli esplosivi di classe 1 fornisce una base più chiara e armonizzata, garantendo nel contempo che tali*

*materiali rimangano soggetti a regimi specifici di difesa, protezione e sicurezza degli esplosivi.*

**Emendamento 150**
**Sergio Berlato, Michele Picaro, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Paolo Inselvini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(-1) all'articolo 6, è inserito il paragrafo seguente:*** |
| | ***4 bis. I criteri di cui al paragrafo 3, le decisioni di cui al paragrafo 4 adottate dagli Stati membri e la conseguente cessazione della qualifica di rifiuto sono riconosciuti in tutti gli Stati membri, anche per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all'interno dell'Unione.*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098)*

**Emendamento 151**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera c

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti messi a disposizione ***per la prima volta*** sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti risultanti da tali prodotti, | c) garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni***, totalmente elettronico, interoperabile e basato su formati di dati armonizzati sviluppati a livello di Unione,*** per raccogliere i dati ***i)***sui prodotti messi a disposizione sul mercato dello Stato membro ***in cui il produttore è stabilito e ii) sui prodotti messi a disposizione sul*** |

| | |
|---|---|
| specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto, e altri dati pertinenti ai fini della lettera b)***, e garantiscono che*** il produttore o, se designato, il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore ***sia tenuto a comunicare le informazioni*** per ciascun anno civile completo precedente***, conformemente alle prescrizioni della presente lettera, prima frase***, al massimo una volta ogni 12 mesi; | ***mercato degli Stati membri in cui il produttore non è stabilito. La comunicazione è effettuata*** dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e ***comprende anche*** i dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto, e altri dati pertinenti ai fini della lettera b)***.*** Il produttore o, se designato, il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore ***trasmette tali dati all'autorità competente dello Stato membro o, in alternativa attraverso un qualsiasi meccanismo di comunicazione centralizzato o qualsiasi rete di sistemi nazionali digitali interoperabili stabiliti a norma del diritto dell'Unione a tale scopo,*** per ciascun anno civile completo precedente, al massimo una volta ogni 12 mesi; |

Or. en

*Motivazione*

*Il sistema di comunicazione deve includere anche i prodotti messi a disposizione sul mercato in uno Stato membro in cui non è stabilito un produttore. La comunicazione dovrebbe applicarsi ai prodotti messi a disposizione sul mercato in un determinato anno e non solo ai prodotti messi a disposizione sul mercato per la prima volta, in quanto quest'ultimo escluderebbe molti prodotti. Poiché la Commissione potrebbe essere riluttante a istituire un meccanismo centrale di comunicazione digitale, è opportuno prevedere anche la possibilità di una rete di sistemi nazionali digitali.*

**Emendamento 152**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera c

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle | c) garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle |

| | |
|---|---|
| informazioni per raccogliere i dati sui prodotti messi a disposizione per la prima volta sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto, e altri dati pertinenti ai fini della lettera b), e garantiscono che il produttore o, se designato, il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore sia tenuto a comunicare le informazioni per ciascun anno civile completo precedente, conformemente alle prescrizioni della presente lettera, prima frase, ***al massimo*** una volta ogni 12 mesi; | informazioni per raccogliere i dati sui prodotti messi a disposizione per la prima volta sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto, e altri dati pertinenti ai fini della lettera b), e garantiscono che il produttore o, se designato, il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore sia tenuto a comunicare le informazioni per ciascun anno civile completo precedente, conformemente alle prescrizioni della presente lettera, prima frase, ***almeno*** una volta ogni 12 mesi; |

Or. en

*Motivazione*

*La sostituzione di "al massimo una volta ogni 12 mesi" con "almeno una volta ogni 12 mesi" garantisce relazioni annuali minime armonizzate a livello dell'UE, consentendo nel contempo agli Stati membri di richiedere relazioni più frequenti ove necessario. Ciò è importante per sistemi come l'assegnazione EPR/RAEE in Germania, che si basano su dati mensili di immissione sul mercato.*

**Emendamento 153**
**Jeannette Baljeu, Andreas Glück, Ilhan Kyuchyuk, Olivier Chastel, Ana Vasconcelos**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) all'articolo 8 bis, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:*** |
| | ***"c bis) Qualora i prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore siano forniti a fini di difesa o di sicurezza nazionale, gli Stati membri possono consentire ai produttori, o ai loro*** |

***rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, di comunicare i dati richiesti attraverso la comunicazione aggregata o attraverso un canale di comunicazione ristretto, qualora la divulgazione di informazioni dettagliate su tipi di prodotto, quantità, composizione o flussi di materiali di rifiuto incida in modo dimostrabile sugli interessi essenziali di sicurezza, sulla prontezza operativa in materia di difesa o sulla protezione delle informazioni classificate.***

***Tali accordi non esonerano i produttori dai loro obblighi nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, compresa la responsabilità finanziaria, e garantiscono che le autorità competenti e i gestori dei rifiuti interessati ricevano le informazioni necessarie per la raccolta e il trattamento sicuri dei rifiuti, nel rispetto di adeguati accordi di riservatezza.";***

Or. en

*Motivazione*

*La comunicazione estesa della responsabilità del produttore può richiedere informazioni dettagliate sui volumi dei prodotti, sulla composizione e sui flussi di rifiuti. Per i prodotti per la difesa, tali informazioni possono essere sensibili dal punto di vista operativo o classificate. Una possibilità ristretta di comunicazione aggregata o ristretta protegge la sicurezza nazionale, preservando nel contempo la responsabilità del produttore e la gestione sicura dei rifiuti.*

**Emendamento 154**
**Susana Solís Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis bis (nuovo)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) è inserito il seguente articolo:*** |
| | ***"Articolo 8 bis bis*** |

***1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, secondo il significato dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori per prodotti soggetti a un regime di responsabilità estesa del produttore, si assumano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, salvo che si applichi il paragrafo 2 del presente articolo.***

***2. Il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui il fornitore della piattaforma dimostra che, al momento dell'offerta, il produttore nello Stato membro in cui ha sede il consumatore:***

***a) era iscritto nel registro nazionale dei produttori;***

***b) aveva incaricato, se necessario, un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;***

***c) aveva nominato, se necessario, un rappresentante autorizzato; e***

***(d) aveva comunicato al fornitore della piattaforma i prodotti in questione, per categoria.***

***3. I fornitori di piattaforme si basano, ove possibile, sulle informazioni già raccolte a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065 per evitare la duplicazione degli obblighi di dovuta diligenza.***

***4. Su richiesta, il fornitore mette a disposizione dell'autorità competente tutte le necessarie informazioni, in una lingua accettata da tale autorità.***

***5. Il presente articolo lascia impregiudicato l'obbligo del produttore di nominare un rappresentante autorizzato qualora tale nomina sia legalmente richiesta nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore applicabile. Né l'assunzione di obblighi di responsabilità estesa del produttore da***

***parte del fornitore della piattaforma a norma del paragrafo 1, né l'esenzione a norma del paragrafo 2 esonerano il produttore da tale obbligo.";***

Or. en

**Emendamento 155**
**Alexander Bernhuber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) è inserito l'articolo seguente:*** |
| | ***"Articolo 8 bis bis*** |
| | ***Responsabilità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi*** |
| | ***(1) Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, secondo l'elenco delle piattaforme online di dimensioni molto grandi designate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, assumano le responsabilità estese dei produttori che utilizzano le loro piattaforme per i prodotti soggetti al regime di responsabilità estesa del produttore. I fornitori in questione ottengono le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore dai produttori che offrono prodotti soggetti a tali obblighi.*** |
| | ***(2) L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al fornitore della piattaforma in questione che dimostra che il produttore che offre sulla sua piattaforma soddisfa le seguenti condizioni nello Stato membro in cui ha sede il consumatore:*** |

***a) il produttore è iscritto nel registro dei produttori pertinente;***

***b) il produttore ha incaricato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge,***

***c) è nominato un rappresentante autorizzato, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge,***

***d) i prodotti offerti e venduti sulla piattaforma soggetti alla responsabilità estesa del produttore sono comunicati dal produttore al fornitore della piattaforma e ordinati per categoria; su richiesta dell'autorità nazionale competente, tutte le informazioni e la documentazione necessarie sui prodotti offerti e venduti sulla piattaforma che sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore sono messe a disposizione in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità nazionale competente."***

Or. en

*Motivazione*

*Occorre garantire che la semplificazione per le imprese dell'UE non sia sfruttata dalle "piattaforme online di dimensioni molto grandi", ossia che non utilizzino impropriamente i regimi di responsabilità estesa del produttore.*

**Emendamento 156**
**Alexander Bernhuber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) è inserito il seguente articolo:*** |
| | ***"Articolo 8 bis bis*** |
| | ***Registro centrale dei produttori*** |

***(1) Per facilitare il controllo dell'adempimento della responsabilità estesa del produttore, la Commissione istituisce un registro centrale dei produttori. Tale registro centrale comprende tutti i dati forniti dai registri nazionali dei produttori ed è progettato in modo da essere interoperabile.***

***(2) Al fine di agevolare il lavoro svolto dalle autorità doganali nell'attuazione della presente direttiva, è necessario che tale sistema centrale gestito dalla Commissione, una volta istituito, sia interoperabile con il centro doganale digitale dell'UE."***

Or. en

*Motivazione*

*Occorre garantire che la semplificazione per le imprese dell'UE non sia sfruttata dalle "piattaforme online di dimensioni molto grandi", vale a dire che non beneficino dei regimi di responsabilità estesa del produttore senza contribuirvi.*

**Emendamento 157**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto i**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione***;** | i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione ***e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia a decorrere dal 5 gennaio 2021; tali*** |

***informazioni fornite comprendono un chiaro identificativo dell'articolo comprensibile per i consumatori e i gestori del trattamento dei rifiuti e contengono almeno le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1781. Entro [dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], i fornitori utilizzano le norme di cui al [XXX - aggiungere il riferimento alla decisione di esecuzione della Commissione che adotta norme armonizzate (JTC24) per i passaporti digitali del prodotto] per fornire tali informazioni all'Agenzia. I fornitori non sono più tenuti a fornire tali informazioni all'Agenzia se sono fornite dal fornitore tramite un passaporto digitale del prodotto al portale web istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

*Motivazione*

*Firstly, this reinstates the current text in Article 9(2) of the Waste Framework Directive, maintaining the link between the promotion of the reduction of the content of hazardous substances in materials and products with the obligation on suppliers to provide information about substances in concern to ECHA (first sentence). Secondly, it specifies the minimum to be provided in line with the Eco-Design Regulation. Thirdly, it provides for the obligation to use the new standards applicable to digital product passports for the provision of this information (publication of a reference to those standards in the OJ is expected in the next days). Using the new standards would simplify and harmonize the notification and make it future-proof by integrating it with upcoming digital product passports. Finally, the amendment specifies that such information provision are no longer required when the information is accessible via the web portal on digital product passports. This is true simplification, integrating REACH notification requirements on substances of very high concern with notification requirements of such substances to ECHA and with information requirements under the Eco-Design Regulation in the form of digital product passports, using the same IT language for all.*

**Emendamento 158**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto i**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione***;** | i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione ***e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento, comprese le informazioni sulla concentrazione e sulla posizione della sostanza nell'articolo, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021, tranne nei casi in cui l'articolo sia esentato in base alle condizioni seguenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis al fine di definire un elenco di articoli da esentare dall'obbligo di cui al presente paragrafo se tale articolo è già soggetto a obblighi giuridici equivalenti che garantiscano l'accesso dei gestori del trattamento dei rifiuti e dei consumatori, su richiesta, alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e di determinare le rispettive date a decorrere dalle quali si applicano le esenzioni.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Once an article is covered by an equivalent information system that fulfils the same requirements regarding substances of concern in the article — for example, the Digital Product Passport — it shall be exempt from reporting under the SCIP database. Although it may seem simpler to grant automatic exemption as soon as a product is covered by the Digital Product Passport, the Commission should issue a Delegated Act to ensure that only articles covered by an equivalent information system can benefit from the exemption. This*

*also allows for a transition period to be implemented, ensuring that there is no data reporting gap for a product category. Additionally, it is crucial to inform waste management operators where substances of concern can be found in articles/waste and in what quantities, to ensure the usability of the information. Article 38a on the exercise of the delegation must be amended accordingly to the proposed modifications.*

**Emendamento 159**
**Jeannette Baljeu, Andreas Glück, Ilhan Kyuchyuk, Olivier Chastel, Ana Vasconcelos**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto i**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; | i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione***, lasciando impregiudicati gli obblighi fondamentali di difesa e di sicurezza nazionale laddove non sia disponibile alcuna alternativa adeguata e siano state applicate misure di gestione del rischio***; |

Or. en

*Motivazione*

*La riduzione delle sostanze pericolose rimane un obiettivo importante. Tuttavia, alcune sostanze, rivestimenti, materiali o componenti possono essere essenziali per le prestazioni di difesa, la sicurezza, la durabilità o la prontezza operativa e potrebbero non essere ancora disponibili alternative adeguate. L'emendamento impedisce che la politica di prevenzione dei rifiuti comprometta indirettamente le capacità di difesa, preservando nel contempo le attuali prescrizioni dell'Unione e richiedendo un'adeguata gestione dei rischi.*

**Emendamento 160**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto ii**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***ii) è inserita la lettera i bis) seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito all'articolo 3, punto 33), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche dal 5 gennaio 2021 fino al [data di entrata in vigore della presente direttiva];";*** | |

Or. en

*Motivazione*

*The SCIP database is a unique source of information about substances of very high concern in articles. It would be irresponsible to let it die a slow death by ending the obligation for economic operators to pass such information to ECHA. Such information is necessary to facilitate proper waste management, improving the quality of recycling quality and enabling the transition to a clean circular economy. Such information is also useful to increase the protection of workers in waste management from exposure to hazardous substances. Finally, the database is the sole source of information for authorities with regard to substances of very high concern in articles and thus of major importance to inform policy decisions. Due to its current structure, in particular the flexibility with regard to article identifiers, the information included in the database has had limited usability thus far. There are however no tools which can fully substitute the database. SCIP is the sole database that encompasses information about substances of very high concern across all articles. Moreover, the Common Chemicals Data Platform adopted in 2024 relies on the SCIP database as key input, and Digital Product Passports under the Eco-Design Regulation will only be introduced gradually from 2027, and only for certain product categories. Rather than ending the notification requirements, they should be simplified by harmonising them with recently adopted standards and thus facilitate the integration of such information with upcoming digital product passports.*

**Emendamento 161**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto ii**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ***ii) è inserita la lettera i bis) seguente:*** | | ***soppresso*** |
| ***garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito all'articolo 3, punto 33), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche dal 5 gennaio 2021 fino al [data di entrata in vigore della presente direttiva];";*** | | |

Or. en

**Emendamento 162**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto ii**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i bis) garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito all'articolo 3, punto 33), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche dal 5 gennaio 2021 ***fino al [data di entrata in vigore della presente direttiva]***; | i bis) garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito all'articolo 3, punto 33), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche dal 5 gennaio 2021***, tranne nei casi in cui tali informazioni siano comunicate da un fornitore mediante un passaporto digitale di prodotto al portale web di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio***; |

Or. en

**Emendamento 163**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a – punto ii**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i bis) garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito all'articolo 3, punto 33), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche dal 5 gennaio 2021 ***fino al [data di entrata in vigore della presente direttiva]***; | i bis) garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito all'articolo 3, punto 33), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento***, compresa la concentrazione e la posizione della sostanza nell'articolo,*** all'Agenzia europea per le sostanze chimiche dal 5 gennaio 2021; |

Or. en

**Emendamento 164**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b – parte introduttiva**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) il paragrafo 2 è ***sostituito dal seguente***: | b) il paragrafo 2 è ***così modificato***: |

Or. en

**Emendamento 165**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche conserva i dati ***che le sono trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i bis)***. | 2. ***Lo strumento informatico messo a disposizione della Commissione ai fini della trasmissione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i bis), è gratuito, pienamente interoperabile con i passaporti digitali del prodotto prescritti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end.***<br><br>***Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e in seguito a consultazione con i portatori di interessi, migliora l'usabilità, e la struttura della banca dati per i dati da trasmettere a norma del paragrafo 1, lettera i bis) del presente articolo, anche attraverso formati di comunicazione semplificati, l'aggregazione, se del caso, e la compatibilità con i processi industriali e di gestione dei rifiuti, mantenendo nel contempo il livello di informazioni necessario per la tracciabilità e il trattamento sicuro dei rifiuti.*** L'Agenzia europea per le sostanze chimiche conserva i dati ***e fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati***. ***Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati.*** |

Or. en

**Emendamento 166**
**Jeannette Baljeu, Andreas Glück, Ilhan Kyuchyuk, Olivier Chastel, Ana Vasconcelos**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche conserva i dati che le sono | 2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche conserva i dati che le sono |

| | |
|---|---|
| trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i bis). | trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i bis).<br>***Qualora tali dati riguardino prodotti, attrezzature o componenti per la difesa, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di un fornitore e in cooperazione con l'autorità competente pertinente, rifiuta la pubblicazione o l'anonimizzazione delle informazioni qualora la divulgazione possa incidere negativamente sulla difesa, sulla sicurezza nazionale o sulla protezione delle informazioni classificate.***<br>***Ciò lascia impregiudicati gli obblighi di garantire la gestione sicura dei rifiuti o la fornitura di informazioni pertinenti in materia di sicurezza ai gestori di rifiuti competenti nell'ambito di adeguati accordi di riservatezza.*** |

Or. en

*Motivazione*

*La proposta interrompe le nuove notifiche SCIP mantenendo i dati già presentati all'ECHA. Qualora tali dati archiviati riguardino prodotti per la difesa o informazioni classificate, sono necessarie garanzie per impedire la divulgazione che potrebbe incidere sulla sicurezza nazionale. L'emendamento tutela le informazioni sensibili senza creare un'esclusione generale dal diritto dell'UE in materia di rifiuti o indebolire gli obblighi per una gestione sicura dei rifiuti.*

**Emendamento 167**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ***conserva*** i dati che le ***sono*** trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i ***bis***). | 2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ***istituisce una banca dati per*** i dati che le ***devono essere*** trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i)***, entro il 5*** |

***gennaio 2020 e la mantiene. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche garantisce, entro il 1° gennaio 2028, che la banca dati consenta una chiara identificazione degli articoli in questione da parte dei consumatori per quanto concerne gli articoli messi a disposizione sul mercato, e fornisca strumenti di banca dati che agevolano l'aggregazione dei dati in un modo che sia rilevante per gli scopi dei gestori del trattamento dei rifiuti***.

Or. en

*Motivazione*

*In primo luogo, le prime tre frasi ripristinano le attuali disposizioni di legge. I diritti di accesso alla banca dati previsti dalla normativa vigente devono essere mantenuti. In secondo luogo, l'ECHA dovrebbe essere incaricata di garantire che la banca dati soddisfi i suoi obiettivi. A tal fine, gli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti devono essere chiaramente identificati e in modo da consentire agli utenti della banca dati di identificare gli articoli effettivamente immessi sul mercato. Inoltre, deve soddisfare le esigenze dei gestori del trattamento dei rifiuti consentendo l'aggregazione dei dati.*

**Emendamento 168**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ***conserva*** i dati che le sono trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera ***i bis)***. | 2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ***istituisce una banca dati per*** i dati che le ***devono essere*** trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera ***i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati e garantisce*** |

***che i dati siano utilizzabili operativamente da tali gestori, anche tramite formati semplici, siano standardizzati per consentire l'aggregazione ove pertinente, e compatibili con le norme industriali esistenti. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce altresì ai consumatori l'accesso a tale banca dati su richiesta.***

Or. en

**Emendamento 169**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ***conserva i*** dati che le sono trasmessi ai sensi ***del*** paragrafo 1, lettera i ***bis***). | 2. ***Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione, in collaborazione con*** l'Agenzia europea per le sostanze chimiche***, migliora l'usabilità, l'interoperabilità e la struttura della banca dati dei*** dati che le sono trasmessi ai sensi ***dell'articolo 9,*** paragrafo 1, lettera i). |

Or. en

*Motivazione*

*L'attuazione della SCIP non è stata pienamente soddisfacente in quanto i dati prodotti non soddisfano in misura sufficiente le esigenze dei gestori del trattamento dei rifiuti. L'emendamento conferisce alla Commissione e all'ECHA il mandato di migliorare la banca dati SCIP in modo che possa soddisfare meglio lo scopo previsto.*

**Emendamento 170**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c**
Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 7

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. La Commissione adotta, entro il 31 marzo 2019, un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per effettuare le comunicazioni sul riutilizzo di prodotti. ***Tale atto*** di esecuzione ***è adottato*** conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. | 7. ***Entro il 31 dicembre 2027,*** la Commissione adotta ***un atto di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e***, entro il 31 marzo 2019, un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per effettuare comunicazioni sul riutilizzo di prodotti. ***Tali atti*** di esecuzione ***sono adottati*** conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. |

Or. en

*Motivazione*

*La prevenzione dei rifiuti è prioritaria. Gli indicatori di prevenzione dei rifiuti sono fondamentali per poter valutare il successo delle misure adottate. L'obbligo nell'attuale direttiva quadro sui rifiuti per la Commissione di adottare un atto di esecuzione per misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è stato introdotto nella revisione della direttiva nel 2018. Dovrebbe pertanto rimanere. Per evitare ulteriori ritardi e una indebita declassificazione unilaterale, è opportuno fissare un termine chiaro per l'adozione del presente atto di esecuzione.*

**Emendamento 171**
**Susana Solís Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 33 bis (nuovo)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis) è inserito il seguente articolo:*** |
| | ***Articolo 33 bis*** |
| | ***1. Per l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti al regime di responsabilità estesa del produttore sul mercato dell'Unione destinati*** |

***direttamente al consumatore, il mittente indica quanto segue:***

***a) il numero di registrazione del produttore dello Stato membro in cui si trova il consumatore; e***

***b) come prescritto dalla legge, il numero di registrazione del rappresentante autorizzato designato per rappresentare il produttore nello Stato membro in cui si trova il consumatore.***

***2. L'autorità competente responsabile del monitoraggio della responsabilità estesa del produttore può accedere ai dati conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE nella misura necessaria all'applicazione della legislazione dell'Unione e alla cooperazione con le autorità doganali.***

Or. en

**Emendamento 172**
**Alexander Bernhuber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 33 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis) è inserito il seguente articolo:*** |
| | ***Articolo 33 bis*** |
| | ***1. Per l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti al regime di responsabilità estesa del produttore sul mercato dell'Unione destinati direttamente al consumatore, il mittente deve indicare:*** |
| | ***a) il numero di registrazione del produttore dello Stato membro in cui si trova il consumatore; e*** |
| | ***b) come prescritto dalla legge, il numero di registrazione del rappresentante*** |

***autorizzato designato per rappresentare il produttore nello Stato membro in cui si trova il consumatore.***

***2. L'autorità competente responsabile del monitoraggio della responsabilità estesa del produttore può accedere ai dati conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE nella misura necessaria all'applicazione della legislazione dell'Unione e alla cooperazione con le autorità doganali.***

Or. en

*Motivazione*

*Occorre garantire che la semplificazione per le imprese dell'UE non sia sfruttata dalle "piattaforme online di dimensioni molto grandi", ossia che non utilizzino impropriamente i regimi di responsabilità estesa del produttore.*

**Emendamento 173**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – comma 1 – punto 3**
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 37 – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***3. all'articolo 37, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*** | ***soppresso*** |
| ***"6. A fini di monitoraggio dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione esamina le informazioni messe a disposizione conformemente al presente articolo.";*** | |

---

***"* Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le***

***sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).".***

Or. en

**Emendamento 174**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Titolo

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) il titolo è sostituito dal seguente:*** |
| Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali ***e derivanti dall'allevamento di bestiame*** (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). | ***"***Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).***";*** |

Or. fr

**Emendamento 175**
**François-Xavier Bellamy, Céline Imart**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Titolo

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | ***-1) il titolo è sostituito dal seguente:*** |
| Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali ***e derivanti dall'allevamento di bestiame*** (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). | ***"***Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).***";*** |

Or. fr

**Emendamento 176**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La direttiva 2010/75/UE è così modificata: | La direttiva 2010/75/UE è così modificata: |
| | ***A fini di chiarezza giuridica, per i seguenti articoli relativi alla direttiva 2010/75/UE sarà introdotto un meccanismo di sospensione dei termini per ciascuno Stato membro fino all'introduzione delle nuove disposizioni nel rispettivo Stato membro;*** |

Or. en

**Emendamento 177**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punti 2 e 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 3, i punti 2) e 3) sono soppressi;*** |

Or. fr

**Emendamento 178**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 3, il punto 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore***,*** rumore ***o odore*** nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; | ***"***2) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore ***o*** rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;***";*** |

Or. fr

*(DIRETTIVA 2010/75/UE)*

**Emendamento 179**
**François-Xavier Bellamy**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 3 il punto 2, è sostituito dal seguente:*** |
| 2) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta, a ***seguito di*** attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore ***o odore*** nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana | ***"***2) "inquinamento": l'introduzione diretta o indiretta, a ***causa dell'***attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla |

| | |
|---|---|
| o alla qualità dell'ambiente, ***causare il deterioramento di*** beni materiali, oppure ***danni o perturbazioni*** a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; | qualità dell'ambiente, ***danneggiare i*** beni materiali, oppure ***arrecare danno*** a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;***";*** |

Or. fr

**Emendamento 180**
**Jessica Polfjärd**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 3, il punto 2) è sostituito dal seguente:*** |
| 2) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore ***o odore*** nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; | "2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;" |

Or. en

*(02010L0075-20240804)*

**Emendamento 181**
**François-Xavier Bellamy, Céline Imart**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | ***-1 bis) all'articolo 3 il punto 3, è sostituito dal seguente:*** |
| 3) "installazione": l'unità tecnica permanente in cui sono ***svolte*** una o più attività elencate nell'allegato I, nell'allegato I bis o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività ***accessoria*** presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono ***influire*** sulle emissioni e sull'inquinamento; | ***"***3) "installazione": l'unità tecnica permanente in cui sono ***esercitate*** una o più attività elencate nell'allegato I, nell'allegato I bis o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra attività ***direttamente associata*** presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono ***avere un effetto*** sulle emissioni e sull'inquinamento;***";*** |

Or. fr

**Emendamento 182**
**François-Xavier Bellamy, Céline Imart**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)**Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 ter) all'articolo 3 è inserito il punto seguente:*** |
| | ***"3 bis) "installazione di allevamento esistente": un'installazione di allevamento che non costituisce una nuova installazione di allevamento;";*** |

Or. fr

**Emendamento 183**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis) all'articolo 3 è inserito il punto seguente:*** |

***"3 bis) "installazione di allevamento esistente": un'installazione di allevamento che non costituisce una nuova installazione di allevamento;";***

Or. fr

*(Direttiva 2010/75/UE)*

*Motivazione*

*Alcune tecniche per ridurre le emissioni delle installazioni di allevamento possono comportare specificità nella struttura degli edifici. È pertanto necessario chiarire i concetti di installazione e unità esistenti o nuove al fine di adattare le tecniche da utilizzare e non imporre tecniche che comportino modifiche strutturali all'edificio esistente.*

**Emendamento 184**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 ter) all'articolo 3 è inserito il punto seguente:*** |
| | ***"3 ter) "unità di allevamento esistente": un'unità che non costituisce un'unità nuova;";*** |

Or. fr

*(Direttiva 2010/75/UE)*

*Motivazione*

*Alcune tecniche per ridurre le emissioni delle installazioni di allevamento possono comportare specificità nella struttura degli edifici. È pertanto necessario chiarire i concetti di installazione e unità esistenti o nuove al fine di adattare le tecniche da utilizzare e non imporre tecniche che comportino modifiche strutturali all'edificio esistente.*

**Emendamento 185**

**François-Xavier Bellamy, Céline Imart**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 quater (nuovo)**Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quater) all'articolo 3 è inserito il punto seguente:*** |
| | ***"3 ter) "unità di allevamento esistente": un'unità che non costituisce un'unità nuova;";*** |

Or. fr

**Emendamento 186**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 quater (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 quater (nuovo)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quater) all'articolo 3 è inserito il punto seguente:*** |
| | ***"3 quater) "nuova installazione di allevamento": un'installazione di allevamento autorizzata per la prima volta dopo la data di applicazione di cui all'articolo 3, punto 5, della presente direttiva o la sostituzione completa di un'installazione dopo la data di applicazione di cui all'articolo 3, punto 5, della presente direttiva;";*** |

Or. fr

*(Direttiva 2010/75/UE)*

*Motivazione*

*Alcune tecniche per ridurre le emissioni delle installazioni di allevamento possono comportare specificità nella struttura degli edifici. È pertanto necessario chiarire i concetti di installazione e unità esistenti o nuove al fine di adattare le tecniche da utilizzare e non imporre tecniche che comportino modifiche strutturali all'edificio esistente.*

**Emendamento 187**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 quinquies (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quinquies) all'articolo 3 è inserito il punto seguente:*** |
| | ***"3 quinquies) "nuova unità di allevamento": un'unità autorizzata per la prima volta dopo la data di applicazione di cui all'articolo 3, punto 5, della presente direttiva o la sostituzione completa di un'unità sulle fondazioni esistenti dopo la data di applicazione di cui all'articolo 3, punto 5, della presente direttiva;";*** |

Or. fr

*(Direttiva 2010/75/UE)*

*Motivazione*

*Alcune tecniche per ridurre le emissioni delle installazioni di allevamento possono comportare specificità nella struttura degli edifici. È pertanto necessario chiarire i concetti di installazione e unità esistenti o nuove al fine di adattare le tecniche da utilizzare e non imporre tecniche che comportino modifiche strutturali all'edificio esistente.*

**Emendamento 188**
**Alexander Bernhuber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**

Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 5 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 3, il punto 5 bis è soppresso.*** |

Or. en

*(2010/75/EU)*

*Motivazione*

*I livelli di prestazione ambientale sono obsoleti a causa di diverse disposizioni contenute negli atti legislativi speciali quali la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e la direttiva quadro sui rifiuti.*

**Emendamento 189**
**François-Xavier Bellamy, Céline Imart**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 quinquies (nuovo)**Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punti 12 bis, 23, 23 bis e 23 ter

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quinquies) all'articolo 3, i punti 12 bis, 23, 23 bis e 23 ter sono soppressi;*** |

Or. fr

**Emendamento 190**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 9 bis

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 3, il punto 9 bis è sostituito dal seguente:*** |

| | |
|---|---|
| 9 bis) "profonda trasformazione industriale", l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;"; | "9 bis) "profonda trasformazione industriale", l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento importante nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, ***stabilita in un piano di trasformazione allegato alla domanda di autorizzazione,*** che consenta una riduzione estremamente sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l'obiettivo della neutralità climatica e ottimizzi i vantaggi collaterali per l'ambiente, almeno ai livelli che possono essere conseguiti con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;"; |

Or. en

*Direttiva (UE) 2024/1785*

*Motivazione*

*L'obbligo di redigere un piano di trasformazione per le installazioni industriali, introdotto nel 2024, è stato soppresso. Si ritiene ragionevole reintrodurlo per un numero limitato di installazioni, ovvero quelle che richiederanno deroghe ai livelli di emissione associati alle BAT in quanto esposte a una profonda trasformazione e per le quali un nuovo investimento nelle BAT sarebbe considerato un ostacolo indesiderato che impedirebbe loro di attuare una profonda trasformazione industriale. Si presume che tale trasformazione debba essere descritta, altrimenti è difficile capire come potrebbe essere attuata e verificata.*

**Emendamento 191**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 9 bis

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 3, il punto 9 bis è sostituito dal seguente:*** |

| | |
|---|---|
| "9 bis) "profonda trasformazione industriale", l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento ***importante*** nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra ***in linea con l'***obiettivo della neutralità climatica e ***ottimizzi*** i vantaggi collaterali per l'ambiente, ***almeno ai livelli che possono essere conseguiti*** con e tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;"; | "9 bis) "profonda trasformazione industriale", l'attuazione, da parte degli operatori industriali, di tecniche emergenti o delle migliori tecniche disponibili che comportano un cambiamento ***significativo*** nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, in tutto o in parte, o la sostituzione ***o la sostanziale modernizzazione*** di un'installazione esistente con una nuova installazione, che consenta una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra ***contribuendo all'***obiettivo della neutralità climatica e ***rafforzi*** i vantaggi collaterali per l'ambiente, coerentemente con le tecniche individuate nelle conclusioni sulle BAT applicabili, tenendo conto degli effetti incrociati;"; |

Or. en

**Emendamento 192**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punto 23 ter

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis) all'articolo 3, il punto 23 è soppresso;*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804)*

**Emendamento 193**
**Daniel Buda**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – comma 1 – punti 50 bis e 50 ter (nuovi)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti:*** |
| | ***"50 bis) "installazione esistente": un'installazione che non è nuova;*** |
| | ***50 ter) "nuova installazione": un'installazione la cui costruzione è stata autorizzata o registrata dopo la data di applicazione di cui all'articolo 82 o la sostituzione completa di un'installazione dopo la data di applicazione di cui al presente articolo";*** |

Or. en

*Motivazione*

*Questa definizione garantisce che nessun progetto esistente debba integrare tecniche che richiederebbero modifiche strutturali agli edifici esistenti.*

**Emendamento 194**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 sexies (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 sexies) all'articolo 8, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:*** |
| 3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al paragrafo 2, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di | ***"***3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al paragrafo 2, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di |

| | |
|---|---|
| incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata. | incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata***, ad eccezione delle installazioni elencate nell'allegato I bis***.***";*** |

Or. fr

*(DIRETTIVA 2010/75/UE)*

**Emendamento 195**
**Daniel Buda**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*** |
| 3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente alle lettere b) e c) del primo comma, è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata. | "3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente alle lettere b) e c) del primo comma, è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata***, ad eccezione delle installazioni elencate nell'allegato I bis***."; |

Or. en

**Emendamento 196**
**Daniel Buda**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)**
Direttiva 2024/1785/UE
Articolo 8 – paragrafo 4

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 ter) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*** |
| 4. Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione. | "4. Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata***, ad eccezione delle installazioni elencate nell'allegato I bis,*** fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.**";** |

Or. en

**Emendamento 197**
**François-Xavier Bellamy, Céline Imart**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 sexies (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafi 3 e 4

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 sexies) all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:*** |
| 3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non venga ripristinata conformemente al paragrafo 2, lettere b) | ***"***3. Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non venga ripristinata conformemente al paragrafo 2, lettere b) |

e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.

Qualora tale violazione minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'altro Stato membro sia informato.

4. Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.

e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata***, ad eccezione delle installazioni di cui all'allegato I bis***.

Qualora tale violazione minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'altro Stato membro sia informato.

4. Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata***, ad eccezione delle installazioni elencate all'allegato I bis,*** fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione. ***Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni significative e immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non venga ripristinata conformemente al paragrafo 2, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata, ad eccezione delle installazioni di cui all'allegato I bis. Qualora tale violazione minacci la salute umana o l'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui***

***territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'altro Stato membro sia informato.";***

Or. fr

**Emendamento 198**
**Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Mathilde Androuët, Ondřej Knotek, Jana Nagyová**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 septies (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 4

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 septies) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:*** |
| 4. Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione. | ***"***4. Nelle situazioni non contemplate dal paragrafo 3 del presente articolo, laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata***, ad eccezione delle installazioni di cui all'allegato I bis,*** fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.***";*** |

Or. fr

**Emendamento 199**
**François-Xavier Bellamy, Céline Imart**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 septies (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettere c e f

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 septies) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:*** |
| c) delle fonti di emissione dell'installazione***, compresi gli odori***; | ***"***c) delle fonti di emissione dell'installazione; |
| f) del tipo e dell'entità delle emissioni prevedibili***, inclusi gli odori,*** in ogni comparto ambientale, unitamente a una valutazione degli effetti significativi di tali emissioni sull'ambiente; | f) del tipo e dell'entità delle emissioni prevedibili in ogni comparto ambientale, unitamente a una valutazione degli effetti significativi di tali emissioni sull'ambiente;***";*** |

Or. fr

**Emendamento 200**
**Jessica Polfjärd**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma -1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 12 – Domande di autorizzazione

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis) "all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*** |
| f) del tipo e dell'entità delle emissioni prevedibili***, inclusi gli odori,*** dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; | f) del tipo e dell'entità delle emissioni prevedibili dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;" |

Or. en

*(02010L0075-20240804)*

**Emendamento 201**
**Sergio Berlato, Michele Picaro, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Paolo Inselvini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto –1 bis**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera f

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*** |
| f) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; | "f) del tipo e dell'entità delle ***emissioni disciplinate nelle conclusioni sulle BAT pertinenti a ciascun settore specifico o, in caso di assenza di conclusioni sulle BAT specifiche per settore, le*** prevedibili emissioni***, inclusi gli odori,*** dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;" |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075)*

**Emendamento 202**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Viktória Ferenc**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| Al fine di elaborare, riesamina re e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate***, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la protezione ambientale***, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione. | Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione. Tale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di |

| | |
|---|---|
| Tale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT. | riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT. |

Or. en

*Direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE.*

**Emendamento 203**
**Andrea Wechsler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Oliver Schenk, Norbert Lins, Zala Černilec Tomašič, Peter Liese, Wouter Beke**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| Al fine di elaborare, riesamin are e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate***, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la protezione ambientale***, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione. Tale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non | Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione. Tale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT. |

supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT.

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804)*

*Motivazione*

*L'emendamento sostiene uno scambio di informazioni più efficiente e tecnicamente mirato per la preparazione e la revisione dei documenti di riferimento sulle BAT. La razionalizzazione del processo contribuisce a garantire cicli di revisione prevedibili, riduce la complessità procedurale e consente al quadro di concentrarsi sugli attori direttamente coinvolti nell'attuazione.*

**Emendamento 204**
**Pietro Fiocchi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:*** |
| Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione, ai funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale che non siano riferibili a un ***particolare*** operatore o una ***particolare*** installazione, se condivise con gli altri portatori di interessi ***coinvolti nello*** scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. ***Le*** informazioni non anonimizzate ***possono essere condivise solo nei casi in cui l'anonimizzazione delle informazioni non consenta un efficace scambio di informazioni sulle BAT nel contesto*** | Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione, ai funzionari e altri dipendenti pubblici ***del settore*** che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale che non siano riferibili a uno ***specifico*** operatore o una ***specifica*** installazione, se condivise con gli altri portatori di interessi ***che partecipano allo*** scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. ***È vietata la condivisione di*** informazioni non anonimizzate con i rappresentanti delle organizzazioni non governative ***o le*** associazioni industriali. Lo scambio di |

| | |
|---|---|
| ***dell'elaborazione, del riesame e, se necessario, dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT,*** con i rappresentanti delle organizzazioni non governative ***che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e i rappresentanti delle*** associazioni ***dei settori*** industriali ***pertinenti, a seconda dei casi, e qualora tali rappresentanti di organizzazioni e associazioni abbiano firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione***. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni ***commercialmente*** sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni ***commercialmente*** sensibili non sono usate per altri scopi. | informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni ***commerciali*** sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni ***commerciali*** sensibili non sono usate per altri scopi. |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804&qid=1783407411429)*

*Motivazione*

*L'opzione di discostarsi dall'anonimizzazione dei dati introduce una complessità amministrativa sproporzionata e superflua nel processo relativo al documento di riferimento sulle BAT. L'eliminazione di questa opzione segue gli obiettivi dell'iniziativa Omnibus VIII di ridurre gli oneri amministrativi.*

**Emendamento 205**
**François-Xavier Bellamy**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***all'articolo 13, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:*** |

| | |
|---|---|
| | ***"d bis) orientamenti per una metodologia armonizzata per fissare il limite inferiore dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; tali orientamenti dovranno essere elaborati tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica sulla base di campioni rappresentativi di installazioni del settore interessato.";*** |

Or. fr

**Emendamento 206**
**François-Xavier Bellamy**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 3

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis) all'articolo 13, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:*** |
| Le linee guida di cui al secondo comma, lettere c) ***e*** d) del presente paragrafo tengono conto del parere del forum e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. | ***"***Le linee guida di cui al secondo comma, lettere c)***,*** d) ***ed e)*** del presente paragrafo tengono conto del parere del forum e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2.***";*** |

Or. fr

**Emendamento 207**
**Andrea Wechsler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Oliver Schenk, Norbert Lins, Zala Černilec Tomašič, Peter Liese, Wouter Beke**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| | ***-1 bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:*** |
| Condizioni di autorizzazione | "Condizioni di autorizzazione |
| 1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale. Tali misure comprendono almeno: a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi; ***a bis) valori limite di prestazione ambientale conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;*** a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006; b) disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione***; b bis) disposizioni adeguate che definiscono le*** | 1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale. Tali misure comprendono almeno: a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi; a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006; b) disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione; c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano: i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la |

***caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis; b ter) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime***; c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano: i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; d) l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno: i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all'autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; ***iii) informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis;*** e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione; f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo

procedura di valutazione; e ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; d) l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno: i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all'autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione; f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto; g) disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere; h) condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione

dell'impianto; g) disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere; h) condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale. 3. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione***. 4. Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l'autorità competente può fissare dette condizioni più rigide***. 5. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa provvede affinché: a) tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III; e b) siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 15. Qualora le conclusioni sulle BAT di cui al primo comma non contengano livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, l'autorità competente provvede affinché la tecnica di cui al primo comma garantisca un livello di protezione dell'ambiente equivalente alle migliori tecniche descritte disponibili nelle conclusioni sulle BAT. 6. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto da alcuna delle conclusioni sulle BAT o se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, previa consultazione con il gestore, stabilisce le condizioni di autorizzazione in base alle migliori tecniche disponibili che ha determinato per ambientale. 3. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione. 5. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa provvede affinché: a) tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III; e b) siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 15. Qualora le conclusioni sulle BAT di cui al primo comma non contengano livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, l'autorità competente provvede affinché la tecnica di cui al primo comma garantisca un livello di protezione dell'ambiente equivalente alle migliori tecniche descritte disponibili nelle conclusioni sulle BAT. 6. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto da alcuna delle conclusioni sulle BAT o se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, previa consultazione con il gestore, stabilisce le condizioni di autorizzazione in base alle migliori tecniche disponibili che ha determinato per le attività o i processi interessati prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III. 7. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

"

le attività o i processi interessati prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III. 7. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804)*

*Motivazione*

*L'emendamento semplifica le condizioni di autorizzazione eliminando requisiti aggiuntivi che rischiano di duplicare gli obblighi esistenti e di complicare eccessivamente la procedura di autorizzazione. Esso preserva il quadro fondamentale della direttiva basato sulle BAT, rafforza la certezza del diritto per i gestori e le autorità competenti e garantisce un'efficace protezione dell'ambiente senza inutili oneri amministrativi.*

**Emendamento 208**
**Pietro Fiocchi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis) all'articolo 14, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*** |
| a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi; | "a) valori limite di emissione fissati per le ***sostanze disciplinate nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per ciascun settore specifico o, in caso di assenza di conclusioni sulle BAT specifiche per il settore, le*** sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della |

| | |
|---|---|
| | variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi;" |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804&qid=1783407411429)*

*Motivazione*

*La fissazione di valori limite di emissione (VLE) deve essere strettamente incentrata sui principali inquinanti rilevanti per il settore, come definito nelle conclusioni sulle BAT. Consentire l'inclusione di parametri generali o non specifici nelle condizioni di autorizzazione crea una grave incertezza giuridica e inefficienze nel monitoraggio incrociato. Limitando i VLE alle sostanze rilevanti per il settore, questa disposizione razionalizza i controlli tecnici, alleggerisce il carico di lavoro burocratico per i siti industriali e impedisce un'applicazione eterogenea in tutti gli Stati membri.*

**Emendamento 209**
**Pietro Fiocchi**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 ter) all'articolo 14, paragrafo 1, la lettera a ter) è sostituita dalla seguente:*** |
| a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006; | "a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze ***disciplinate nelle conclusioni sulle BAT pertinenti a ciascun settore specifico o, in caso di assenza di conclusioni sulle BAT specifiche per il settore,*** che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;" |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20240804&qid=1783407411429)*

*Motivazione*

*L'obbligo sistematico di valutare i rischi ambientali per tutte le sostanze REACH nell'ambito della direttiva sulle emissioni industriali crea un processo amministrativo ridondante e ingestibile. Questa disposizione duplica le procedure REACH esistenti e aumenta il carico di lavoro di comunicazione per i gestori senza un valore aggiunto ambientale oggettivo.*

**Emendamento 210**
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis) all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b bis) è soppressa;*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'obbligo del sistema di gestione ambientale deriva già dall'articolo 14 bis e può essere verificato mediante ispezioni ambientali. L'inclusione delle caratteristiche del sistema di gestione ambientale nelle autorizzazioni rischia di comportare ulteriori aggiornamenti delle autorizzazioni e oneri per le autorità competenti e i gestori senza il corrispondente beneficio ambientale.*

**Emendamento 211**
**Sergio Berlato, Michele Picaro, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Paolo Inselvini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 4

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 ter) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*** |

| | |
|---|---|
| Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l'autorità competente può fissare dette condizioni più rigide. | "Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l'autorità competente può fissare dette condizioni più rigide***, a condizione che tali norme siano fondate su una valutazione d'impatto approfondita, pubblica, socioeconomica e ambientale che giustifichi la necessità a livello locale di tali misure più rigorose***." |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075)*

**Emendamento 212**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1) l'articolo 14 è così modificato:*** |
| Articolo 14 | "Articolo 14 |
| Condizioni di autorizzazione | Condizioni di autorizzazione |
| 1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale. | 1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale. |
| Tali misure comprendono almeno: | Tali misure comprendono almeno: |
| a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II | a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II |

| | |
|---|---|
| del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi; | del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi; |
| ***a bis) valori limite di prestazione ambientale conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;*** | a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
| a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006; | b) disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione; |
| b) disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione; | c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano: |
| ***b bis) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis;*** | i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e |
| ***b ter) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime***; | ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; |

c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano:

i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e

ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

d) l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno:

i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all'autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e

ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

***iii) informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis;***

e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni

d) l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno:

i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all'autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e

ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;

f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto;

g) disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;

h) condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure

nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;

tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale.

f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto;

3. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.

g) disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;

5. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa provvede affinché:

h) condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.

a) tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III; e

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale.

b) siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 15. Qualora le conclusioni sulle BAT di cui al primo comma non contengano livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, l'autorità competente provvede affinché la tecnica di cui al primo comma garantisca un livello di protezione dell'ambiente equivalente alle migliori tecniche descritte disponibili nelle conclusioni sulle BAT.

3. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.

6. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto da alcuna delle conclusioni sulle BAT o se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, previa consultazione con il gestore, stabilisce le condizioni di autorizzazione in base alle migliori tecniche disponibili che ha determinato per

| | |
|---|---|
| | le attività o i processi interessati prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III. 7. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali." |
| ***4. Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l'autorità competente può fissare dette condizioni più rigide***. | |
| ***5. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa provvede affinché:*** | |
| ***a) tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III; e*** | |
| ***b) siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 15. Qualora le conclusioni sulle BAT di cui al primo comma non contengano livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, l'autorità competente provvede affinché la tecnica di cui al primo comma garantisca un livello di protezione dell'ambiente equivalente alle migliori tecniche descritte disponibili nelle conclusioni sulle BAT.*** | |

Or. en

*Direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE.*

**Emendamento 213**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE.
Articolo 14 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***1) [...]*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 214**
**Andreas Glück**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1) l'articolo 14 bis è ***sostituito dal seguente:*** | 1) l'articolo 14 bis è ***soppresso;*** |

Or. en

*Motivazione*

*Richiedere un sistema di gestione ambientale obbligatorio come parte dell'autorizzazione comporterebbe ulteriori ritardi procedurali e rappresenta un enorme onere amministrativo per le imprese coperte dalla direttiva sulle emissioni industriali. La maggior parte delle aziende ha già implementato un sistema di gestione ambientale secondo le norme internazionali come ISO 14001.*

**Emendamento 215**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout, Roman Haider**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1) l'articolo 14 bis è ***sostituito dal seguente:*** | 1) l'articolo 14 bis è ***soppresso;*** |
| | *L'articolo 14 bis è soppresso.* |

Or. en

**Emendamento 216**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1) l'articolo 14 bis è sostituito dal seguente: | 1) l'articolo 14 bis***, paragrafo 1,*** è sostituito dal testo seguente: |

Or. en

**Emendamento 217**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 14 bis*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 218**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – titolo

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Sistema di gestione ambientale*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 219**
**Alexander Bernhuber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*La pubblicazione obbligatoria dei contenuti del sistema di gestione ambientale su internet è soppressa per evitare ulteriori oneri burocratici e la pubblicazione di dati relativi alla produzione. Non vi è alcun valore aggiunto ambientale.*

**Emendamento 220**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa | 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni ***situate nello stesso Stato membro*** sono sotto il controllo di gestori |

| | |
|---|---|
| impresa costituita conformemente alla legislazione di ***uno*** Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare. | diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di ***tale*** Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale***, a condizione che siano attuate almeno le misure elencate nel secondo paragrafo alle lettere a) e d bis) da ciascuna installazione contemplata dal singolo sistema di gestione ambientale***. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare.<br>***Inoltre, il sistema di gestione ambientale include informazioni supplementari relative a considerazioni più ampie in materia di sicurezza idrica relative alla salute e alla resilienza del bacino idrografico pertinenti per l'installazione o le installazioni.*** |

Or. en

**Emendamento 221**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare. | 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare. ***Qualora un unico sistema di gestione ambientale*** |

***copra più installazioni, gli obiettivi ambientali, gli indicatori di prestazione, gli inventari e le altre informazioni richieste a norma del presente articolo restano disponibili a livello di installazione.***

Or. en

*Motivazione*

*Additional wording would prevent companies from claiming that data can be reported only in an aggregated form through a single EMS. Under the IED, environmental compliance is evaluated and enforced for each individual installation rather than at company level. For this reason, competent authorities need access to installation-specific environmental data to properly assess and verify environmental performance. This level of detail is also essential for the development of the BREFs under the IED. These reference documents form the basis for the permit conditions that authorities issue or update for individual installations. Reporting only at company level would not provide the level of detail needed either to evaluate the environmental performance of individual factories or to support the EU BREF process.*

**Emendamento 222**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare. | 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. ***Laddove un unico sistema di gestione ambientale disciplini più installazioni, le informazioni sulla prestazione ambientale sono fornite distintamente per ciascuna installazione.*** Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni |

sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare.

Or. en

**Emendamento 223**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare. | 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale***, a condizione che le informazioni sulla prestazione ambientale siano specifiche per ciascuna installazione***. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare. |

Or. en

**Emendamento 224**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo | 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo |

| | |
|---|---|
| dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. ***Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare.*** | dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. |

Or. en

**Emendamento 225**
**Andreas Glück**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. ***Il sistema di gestione ambientale è conforme alle conclusioni sulle BAT che determinano gli aspetti da trattare.*** | 1. Se nello stesso Stato membro due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se due o più installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi ma appartengono alla stessa impresa costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico sistema di gestione ambientale. |

Or. en

*Motivazione*

*I gestori delle installazioni contemplati dalla direttiva sulle emissioni industriali sono già tenuti a conformarsi alle conclusioni sulle BAT con altri mezzi.*

**Emendamento 226**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Si presume che un gestore che attui un sistema di gestione ambientale conformemente alla norma ISO 14001 o al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) soddisfi i requisiti di cui al presente articolo.*** |

Or. en

**Emendamento 227**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:*** | ***soppresso*** |
| ***a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza delle installazioni interessate, che comprendono misure volte a:*** | |
| ***i) prevenire la produzione di rifiuti;*** | |
| ***ii) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;*** | |
| ***iii) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;*** | |
| ***b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT pertinenti;*** | |

***c) per le installazioni che appartengono a imprese soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE*, l'inclusione dei risultati dell'audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di tale direttiva e delle misure che danno esecuzione alle relative raccomandazioni;***

***d) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive.***

Or. en

**Emendamento 228**
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno: | 2. ***A meno che non sia stato elaborato in conformità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la norma ISO 14001 o norme equivalenti di gestione ambientale europee o internazionali, certificate da organismi accreditati,*** il sistema di gestione ambientale comprende almeno: |

Or. en

*Motivazione*

*Il riconoscimento di EMAS/ISO 14001 evita duplicazioni e sostiene l'uso di sistemi di gestione ambientale esistenti e riconosciuti a livello internazionale. La certificazione dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la conformità se l'ambito di applicazione riguarda l'installazione o le installazioni pertinenti.*

**Emendamento 229**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ii) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua; | ii) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo ***e la riduzione*** dell'acqua; |

Or. en

**Emendamento 230**
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – punto 2 – comma 1 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Un sistema di gestione ambientale certificato a norma di EMAS, ISO 14001 o norme equivalenti di gestione ambientale europee o internazionali pertinenti certificate da organismi accreditati è considerato conforme al presente articolo, a condizione che l'ambito di applicazione della certificazione riguardi l'installazione o le installazioni interessate.*** |

Or. en

**Emendamento 231**
**Andreas Glück**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera b

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi ***che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT pertinenti***; | b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi; |

Or. en

*Motivazione*

*Imporre che gli obiettivi e gli indicatori di prestazione del sistema di gestione ambientale tengano conto di tali valori di riferimento BAT reintrodurrebbe efficacemente un approccio specifico in base all'installazione.*

**Emendamento 232**
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera b

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi ***che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT pertinenti***; | b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi**.** |

Or. en

*Motivazione*

*Il riferimento ai valori di riferimento delle BAT limita l'effetto pratico della semplificazione del sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe rimanere uno strumento di gestione flessibile adattato alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle installazioni, anziché un percorso aggiuntivo per imporre obblighi specifici in materia di BAT per le installazioni.*

**Emendamento 233**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera b

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto ***dei*** valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT pertinenti; | b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono ***in debito*** conto ***i*** valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT pertinenti; |

Or. en

*Motivazione*

*Per quanto concerne la lettera b) il testo rappresenta una parte invariata della direttiva adottata nel 2024 che la relazione ENVI modifica. Tale modifica è contestata e il pieno sostegno alla lettura della direttiva nel 2024 è fornito dalla presente modifica. L'uso efficiente dell'acqua potrebbe riguardare numerosi settori a causa della mancanza di dati nelle conclusioni sulle BAT solo mediante parametri di riferimento. Ciò non significa che questo elemento rappresenti un aspetto ambientale significativo per l'installazione in questione e che un miglioramento continuo di tale aspetto non debba essere preso in considerazione in un sistema di gestione ambientale.*

**Emendamento 234**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze estremamente preoccupanti di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per tali*** |

***sostanze, sarebbe opportuna una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana dei lavoratori e dei cittadini e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;***

Or. en

**Emendamento 235**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera d

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive. | d) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive***, nonché misure adottate per evitare il rischio di attivi non recuperabili in futuro, in particolare misure cooperative di gestione e ripristino dell'acqua che producano benefici idrici volumetrici***. |

Or. en

*Motivazione*

*Nel settore alimentare e delle bevande, queste pratiche sono già state adottate da una serie di leader del settore e dovrebbero essere promosse attivamente come punto di riferimento per garantire il futuro delle industrie dipendenti dall'acqua. Sebbene la dipendenza dall'acqua si estenda a tutti i settori in misura diversa, rimane un fattore di rischio critico per tutti. Di conseguenza, l'integrazione di queste misure può migliorare significativamente i sistemi di gestione ambientale, rafforzando la resilienza economica a lungo termine sia delle singole installazioni che dell'impresa in generale.*

**Emendamento 236**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d bis) un inventario delle sostanze chimiche almeno delle sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzate, di tutte le classi di pericolo, elencate nel regolamento (CE) n. 1272/2008, presenti o emesse dall'installazione in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o come parte di miscele, e di un sottoinsieme di PFAS nell'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee e delle sostanze prioritarie di cui agli allegati III e VI della direttiva (UE) 2026/805; e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Deletion of chemical inventory and chemical management system is not justified. Report from Finnish Environmental Institute co-financed from Interreg Baltic Region Strengthening chemicals management in Best Available Techniques Reference Documents from 2021 clearly identified the need for such inventory and was proposed in the EC proposal for IED2.0 in 2022. EPRS service couldnt find any overlap of obligations under CMS in IED adopted in 2024 with obligations under other ENVI legislation. This amendment proposes limiting the scope of such inventory to classified substances, plus a subset of PFAS substances for which environmetnal quality standards and standards for groundwater were agreed in 2026 and the reduction of which is necessary if MS are to strive to comply in future with the standards, and thus significantly limits the burden on installations.*

**Emendamento 237**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d bis) un piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies.*** |

Or. en

**Emendamento 238**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d bis) un piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies.*** |

Or. en

**Emendamento 239**
**Alexander Bernhuber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – punto 1 (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d bis) i sistemi comunemente utilizzati e ampiamente compresi, tra cui l'ISO 14001 e l'EMAS, nonché i sistemi settoriali specifici riconosciuti da uno Stato membro, sono esplicitamente riconosciuti come sistemi di gestione ambientale ai fini del presente articolo 14 bis.*** |

Or. en

*(2010/75/UE)*

*Motivazione*

*Gli elementi di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE sono comunemente incorporati nell'EMAS e nell'ISO 14001, nonché da altri sistemi. Inoltre, negli Stati membri esistono sistemi di gestione ambientale specifici per settore che sono persino sottoposti ad audit e certificati da revisori EMAS e sono pertanto riconosciuti dalle autorità. Deve essere assolutamente chiarito che tali sistemi sono considerati sistemi di gestione ambientale ai sensi dell'articolo 14 bis.*

**Emendamento 240**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***3. Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità delle installazioni interessate e con l'insieme dei loro possibili effetti sull'ambiente.*** | ***soppresso*** |
| ***Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure, siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.*** | |

Or. en

**Emendamento 241**
**Andreas Glück**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Si presume che i gestori che attuino un sistema di gestione ambientale conformemente alla norma ISO 14001 o al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o ad altri sistemi comprovati, soddisfino i requisiti di cui al presente articolo.*** |

Or. en

**Emendamento 242**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 3 – comma 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Entro il 1° luglio 2028 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le circostanze in cui i gestori possono ritenere che elementi dei sistemi di gestione ambientale siano elaborati conformemente ad altre normative dell'Unione e possano pertanto includere nei sistemi di gestione ambientale solo un riferimento ai documenti pertinenti. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.*** |

Or. en

**Emendamento 243**
**Martin Günther**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Si presume che un gestore che attui un sistema di gestione ambientale conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) soddisfi i requisiti di cui al presente articolo.*** |
| | ***Gli Stati membri possono inoltre prevedere che i gestori di installazioni o impianti di gestione dei rifiuti certificati nell'ambito di sistemi nazionali di gestione ambientale equivalenti, che soddisfano i pertinenti requisiti della presente direttiva, soddisfino i requisiti di cui al presente articolo.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Regarding waste management facilities, many Member States already require stringent, specialised national certification schemes (such as the German Regulation on Specialised Waste Management Companies (Entsorgungsfachbetriebeverordnung – EfbV)) that ensure high environmental and sustainability standards. Many of these national schemes already audit and verify elements that are identical to the requirements of EMAS. Recognising these equivalent, specialised national systems through a Member State option would make a significant contribution to simplification by avoiding unnecessary duplication of audits, reducing costs for circular economy operators, and maintaining a high level of environmental protection without lowering the bar for compliance.*

**Emendamento 244**
**Martin Günther, Sebastian Everding, Per Clausen**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.*** | ***soppresso*** |

***Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE**.***

***Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente al presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, entro il 1º luglio 2030, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 82.***

***Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.***

***(**) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj).***

Or. en

**Emendamento 245**
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'obbligo relativo ai sistemi di gestione ambientale dovrebbe essere semplificato eliminando gli obblighi di pubblicazione non strettamente necessari. La pubblicazione obbligatoria imporrebbe ai gestori e alle autorità competenti compiti amministrativi ricorrenti, tra cui la valutazione e la redazione di informazioni commerciali riservate, senza produrre benefici ambientali commisurati. L'accesso del pubblico alle informazioni ambientali è già garantito dagli attuali quadri giuridici dell'Unione e nazionali.*

**Emendamento 246**
**François-Xavier Bellamy, Céline Imart**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) il paragrafo 4 dell'articolo 14 bis della direttiva (UE) 2010/75 è soppresso;*** |

Or. fr

**Emendamento 247**
**Susana Solís Pérez**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione ***su internet a titolo gratuito e*** senza ***limitare l'accesso agli utenti registrati***. | Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione ***del pubblico in maniera trasparente*** senza ***ostacoli di registrazione, rispettando pienamente la riservatezza commerciale e le esenzioni qui riportate. Se il gestore è registrato in base al sistema EMAS, si considera che la pubblicazione della dichiarazione ambientale convalidata a*** |

***norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 soddisfi i requisiti del presente paragrafo***.

Or. en

**Emendamento 248**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. | Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. ***Entro il 30 giugno 2027 la Commissione adotta un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.*** |

Or. en

**Emendamento 249**
**Katri Kulmuni**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione adotta un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura*** |

***d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.***

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di conseguire gli obiettivi di semplificazione della presente proposta, sembra necessario stabilire un formato comune a livello dell'UE per la pubblicazione delle informazioni pertinenti.*

**Emendamento 250**
**Alexander Bernhuber**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 4 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di gestione ambientale per un'installazione o una serie di installazioni sotto il controllo dello stesso gestore, a norma del paragrafo 1, sia elaborato e attuato entro quattro anni da una nuova autorizzazione o dall'aggiornamento di un'autorizzazione. Tale aspetto non è un prerequisito per un'autorizzazione.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Deve inoltre essere assolutamente chiaro che un sistema di gestione ambientale non è un prerequisito per un'autorizzazione di per sé (nuova o aggiornata), ma che il gestore deve fornirla alle autorità entro un periodo di tempo ragionevole.*

**Emendamento 251**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**

Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Entro il 1°luglio 2028, la Commissione fornisce orientamenti su quali informazioni gli Stati membri debbano considerare pertinenti per la pubblicazione.*** |

Or. en

**Emendamento 252**
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE**.*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'obbligo relativo ai sistemi di gestione ambientale dovrebbe essere semplificato eliminando gli obblighi di pubblicazione non strettamente necessari. La pubblicazione obbligatoria imporrebbe ai gestori e alle autorità competenti compiti amministrativi ricorrenti, tra cui la valutazione e la redazione di informazioni commerciali riservate, senza produrre benefici ambientali commisurati. L'accesso del pubblico alle informazioni ambientali è già garantito dagli attuali quadri giuridici dell'Unione e nazionali.*

**Emendamento 253**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 2

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE**. | Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE**. ***Il presente comma è interpretato in modo restrittivo e si applica in particolare qualora la divulgazione delle informazioni pregiudichi la difesa nazionale.*** |

Or. en

*Motivazione*

*L'aggiunta specifica solo la disposizione esistente secondo cui le informazioni possono essere rifiutate (e non rese pubbliche), comprese le informazioni sulle emissioni nell'ambiente (ad esempio relative alla disposizione sull'inventario chimico), qualora possano incidere sulla difesa nazionale.*

**Emendamento 254**
**Anna Zalewska**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 3

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente al presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, entro il 1º luglio ***2030***, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 82. | Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente al presente articolo, paragrafi 1, 2 e 3, entro il 1º luglio ***2032***, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 82. |

Or. en

**Emendamento 255**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 4 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Se il sistema di gestione ambientale attuato dal gestore non prevede già disposizioni per regolari audit interni ed esterni che forniscano un livello equivalente di garanzia, il sistema di gestione ambientale è sottoposto a audit per la prima volta entro 18 mesi dalla data di applicazione del presente articolo, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1785. Il sistema di gestione ambientale è sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009.*** |

Or. en

**Emendamento 256**
**Jutta Paulus**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 4 – comma 4 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il sistema di gestione ambientale comprende procedure di audit periodico ed è soggetto a verifica periodica da parte di un organismo indipendente o di un'autorità competente, effettuata in*** |

***modo proporzionato e basato sul rischio, tenendo conto delle dimensioni, della natura e dell'impatto ambientale dell'installazione.***

Or. en

**Emendamento 257**
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) è inserito il seguente articolo:*** |
| | ***"Articolo 14 ter*** |
| | ***A norma della presente direttiva, non sono introdotti nel sistema di gestione ambientale obblighi nuovi, aggiuntivi e autonomi in materia di inventario delle sostanze chimiche che obblighino, nella pratica, i gestori a preparare, attuare, aggiornare e mantenere regolarmente la documentazione sulle sostanze pericolose destinata alle autorità competenti. Ciò duplicherebbe gli obblighi esistenti applicabili alle imprese energetiche, compresi i gestori di grandi impianti di combustione. Gli inventari o i registri delle sostanze chimiche pericolose sono mantenuti nell'ambito di altri quadri giuridici applicabili, in particolare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le disposizioni nazionali sugli agenti chimici nell'ambiente di lavoro e gli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). L'obbligo di una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso è mantenuto secondo altre normative dell'Unione."*** |

*Motivazione*

*L'introduzione di un ulteriore inventario delle sostanze chimiche specifico per la direttiva sulle emissioni industriali creerebbe requisiti di documentazione sovrapposti, in contrasto con l'obiettivo di semplificazione del pacchetto Omnibus. Tali obblighi di valutazione supplementari creerebbero ulteriori oneri amministrativi e organizzativi per i gestori dei grandi impianti di combustione, senza un chiaro valore aggiunto rispetto agli obblighi esistenti in materia di sicurezza chimica, salute sul lavoro e conformità ambientale. L'onere amministrativo rimarrebbe quindi, anche se l'obbligo fosse formalmente spostato al di fuori del sistema di gestione ambientale.*

**Emendamento 258**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) è inserito il seguente articolo:*** |
| | ***"Articolo 14 ter*** |
| | ***Inventario delle sostanze chimiche relativo alle sostanze pericolose*** |
| | ***Gli Stati membri prescrivono che il gestore prepari, attui e aggiorni regolarmente, per ogni installazione, un inventario delle sostanze chimiche presenti o emesse dall'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parte di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il gestore effettua una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana, qualora ciò non sia già previsto dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e sull'ambiente, anche sull'aria, sull'acqua e sul suolo, tenendo conto della loro natura, delle loro proprietà pericolose e del potenziale di trasferimento*** |

| | |
|---|---|
| | ***dell'inquinamento tra tali mezzi. Il gestore analizza inoltre le possibilità di sostituire tali sostanze con alternative più sicure e di ridurne l'uso o le emissioni.";*** |

Or. en

*Motivazione*

*È necessario un inventario delle sostanze chimiche per sostenere un'adeguata valutazione del rischio, la sostituzione e la riduzione delle sostanze pericolose, un'autorizzazione e un'applicazione efficaci e il passaggio a un'economia più sicura e circolare. Gli obblighi esistenti ai sensi della normativa REACH, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio e sulla sicurezza sul lavoro si sovrappongono solo parzialmente e non forniscono informazioni equivalenti specifiche per l'installazione sulle sostanze pericolose presenti nelle installazioni industriali o da essi emesse.*

**Emendamento 259**
**Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Antonín Staněk, Anne-Sophie Frigout**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 15 | "Articolo 15 |
| Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti | Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti |
| 1. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto. | 1. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto. |
| Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella | Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella |

determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti:

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue;

b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto

determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti:

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue;

b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto

delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.

2. Fatto salvo l'articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle BAT, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

3. L'autorità competente ***applicando le BAT nell'installazione*** fissa i valori limite di emissione ***più rigorosi ottenibili***, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino ***i*** BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell'intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; oppure

b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento.

Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno

delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.

2. Fatto salvo l'articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle BAT, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

3. L'autorità competente fissa i valori limite di emissione, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino ***il limite più tollerante dei*** BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell'intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può ***ragionevolmente*** raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati***. Si presume che una differenza di costi superiore al 10 % per il raggiungimento del limite più rigoroso della gamma BAT-AEL rispetto al limite più tollerante della gamma BAT-AEL sia irragionevole***.
I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; oppure

b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento.

Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno

annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato ***i*** BAT-AEL.

Le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite di emissione conformemente al presente articolo.

Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

***4. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità competente fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, intervalli vincolanti per la prestazione ambientale che non devono essere travalicati durante uno o più periodi, come stabilito nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.***

***In aggiunta, l'autorità competente:***

***a) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più periodi, e che non sono***

annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato ***il limite più tollerante dei*** BAT-AEL.

Le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite di emissione conformemente al presente articolo.

Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

5. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei BAT-AEL di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:

a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; oppure

b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

| | |
|---|---|
| ***meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma;*** | |
| ***b) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, livelli di prestazione ambientale indicativi in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma.*** | ***Ai fini del presente paragrafo, si presume che i costi siano sproporzionatamente più elevati laddove i costi incrementali necessari per raggiungere i livelli di emissione associati alle conclusioni sulle BAT applicabili superino il 10 % del costo totale dell'investimento di capitale del progetto di trasformazione in questione, come documentato nella domanda di autorizzazione. Il gestore non è tenuto a dimostrare la sproporzionalità mediante un'ulteriore valutazione qualora la soglia sia raggiunta. L'autorità competente può confutare la presunzione solo se stabilisce, sulla base di prove oggettive, che i benefici ambientali derivanti dal rispetto dei livelli di emissione associati alle BAT sarebbero sostanzialmente superiori ai costi incrementali di conformità nelle circostanze specifiche dell'installazione interessata.*** |
| 5. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l'articolo 18, ***in casi specifici*** l'autorità competente può fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi ***unicamente*** ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei BAT-AEL di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione: | L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 3 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte. |
| a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; oppure | Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. |
| b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. | L'autorità competente riesamina se le deroghe accordate a norma del presente paragrafo siano giustificate ogni quattro |

anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se tale riesame interviene prima di quattro anni dalla concessione della deroga.

L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 3 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

***I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili.***

7. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggano al controllo del gestore e degli Stati membri e comportino gravi perturbazioni o penuria, in termini di:

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale***. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto degli standard di qualità ambientale di cui all'articolo 18***.

a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

L'autorità competente riesamina se le deroghe accordate a norma del presente paragrafo siano giustificate ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se tale riesame interviene prima di quattro anni dalla concessione della deroga.

b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione applicabili; oppure

La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione

c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni, per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica

| | |
|---|---|
| delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2. | o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente. |
| ***6. In deroga al paragrafo 4, in casi specifici l'autorità competente può fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterà un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:*** | La deroga non è concessa per un periodo superiore a ***sei*** mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di ***sei*** mesi. |
| ***a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; oppure*** | Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora vi sia un'alternativa all'approvvigionamento energetico, alle risorse, ai materiali o alle apparecchiature, lo Stato membro provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione rispetti le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai paragrafi 3 e 4. |
| ***b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.*** | Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al primo comma siano monitorate. |
| ***L'autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 4 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.*** | L'autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2. |
| ***L'autorità competente garantisce che una gestione secondo intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi non causi un impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse idriche, e si realizzi nel complesso*** | Se necessario, la Commissione può valutare e chiarire ulteriormente, mediante orientamenti, i criteri di cui tenere conto per l'applicazione del presente paragrafo. |

***un elevato livello di protezione ambientale.***

***La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.***

***7.*** In deroga ai paragrafi 3 e 4 ***e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento***, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione ***o valori limite di prestazione ambientale*** meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggano al controllo del gestore e degli Stati membri e comportino gravi perturbazioni o penuria, in termini di:

***a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;***

***b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili***; oppure

***c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni, per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente.***

***La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre*** mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di ***tre*** mesi.

***Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora vi sia un'alternativa***

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe concesse a norma del presente paragrafo, comprese le ragioni che giustificano la concessione della deroga e le condizioni imposte."

***all'approvvigionamento energetico, alle risorse, ai materiali o alle apparecchiature, lo Stato membro provvede affinché la decisione di fissare*** valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione rispetti le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai paragrafi 3 e 4.

***Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al primo comma siano monitorate.***

***L'autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.***

***Se necessario, la Commissione può valutare e chiarire ulteriormente, mediante orientamenti, i criteri di cui tenere conto per l'applicazione del presente paragrafo.***

***Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe concesse a norma del presente paragrafo, comprese le ragioni che giustificano la concessione della deroga e le condizioni imposte.***

Or. en

*Direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE.*

**Emendamento 260**
**Michal Wiezik, Martin Hojsík**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) all'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:*** |

| | |
|---|---|
| Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti: | Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, ***in particolare nei casi in cui l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni sia direttamente coinvolta in tale processo insieme al gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue,*** a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti: |

Or. en

*(Direttiva 2010/75/CE)*

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso solo a contrastare la relazione della commissione ENVI, che ripropone il testo invariato dalla proposta della Commissione. L'articolo 15, paragrafo 1, è stato modificato nel 2024 perché non era chiaro e nella pratica ha comportato un onere sproporzionato per gli impianti di trattamento delle acque reflue, mentre la fonte primaria di inquinamento, l'installazione di cui alla direttiva sulle emissioni industriali, poteva sfruttare i servizi offerti dall'impianto di trattamento delle acque reflue a valle e persino ostacolarne il funzionamento mediante la sua attività e la mancata attuazione del controllo dell'inquinamento alla fonte.*

**Emendamento 261**
**Thomas Bajada, Annalisa Corrado**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| Articolo 15 | ***1 bis) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti | Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti |
| 1. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti: | 1. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell'autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti: |
| a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue; | ***-a) il conseguimento o il mantenimento di un buono stato o di un buon potenziale ecologico del corpo idrico ricevente ai sensi della direttiva 2000/60/CE non è messo a rischio, anche qualora tale corpo idrico non raggiunga già un buono stato o sia soggetto alla pressione cumulativa di più scarichi;*** |

b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue;

c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18.

c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18;

Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a ***d)***, il gestore presenta una valutazione aggiornata.

***e) l'autorità competente si è consultata direttamente con il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue e non si è basata unicamente sul coordinamento effettuato dal richiedente per determinare i valori limite di emissione che garantiscono la tutela della salute pubblica, il funzionamento dell'impianto di trattamento e il corpo idrico ricevente;***

***f) l'autorità competente ha verificato, sulla base delle informazioni documentate fornite dal gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue, che l'impianto di trattamento dispone di capacità e prestazioni di trattamento sufficienti per consentire il rilascio indiretto senza compromettere le proprie***

***condizioni di autorizzazione o gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.***

***Il presente paragrafo non si applica ai metalli pesanti, alle sostanze persistenti, bioaccumulabili o tossiche o a qualsiasi altra sostanza la cui presenza comprometterebbe l'applicazione sicura dei fanghi di depurazione dall'impianto di trattamento delle acque reflue ai terreni agricoli conformemente alla direttiva 86/278/CEE. Qualora il controllo alla fonte continui ad applicarsi integralmente a tali sostanze indipendentemente dalla capacità di trattamento a valle, qualsiasi monitoraggio supplementare reso necessario dall'applicazione del presente paragrafo è effettuato dal gestore dell'impianto e a spese di quest'ultimo e non aumenta l'onere di conformità o comunicazione a carico del gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue.***

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a ***g)***, il gestore presenta una valutazione aggiornata.

Or. en

*(32024L1785)*

**Emendamento 262**
**Andreas Glück**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*** |
| 3. L'autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione ***più rigorosi*** ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell'intera gamma BAT-AEL, che ***analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e*** illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti: | "3. L'autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione ***tecnicamente ed economicamente*** ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell'intera gamma BAT-AEL, che illustra le migliori prestazioni complessive ragionevoli che l'installazione può raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti: |
| a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; oppure | a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; oppure |
| b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento. | b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento. |
| Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i BAT-AEL. | Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i BAT-AEL. |
| Le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite di | Le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite di |

| | |
|---|---|
| emissione conformemente al presente articolo. | emissione conformemente al presente articolo. |
| ***Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell'intera gamma BAT-AEL.*** Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere ***il limite più rigoroso della*** gamma BAT-AEL ***e illustra*** le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. | Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere ***livelli di emissione tecnicamente ed economicamente ottenibili entro la*** gamma BAT-AEL***, tenendo conto degli eventuali effetti incrociati. Le disposizioni generali vincolanti illustrano*** le migliori prestazioni ***ambientali complessive*** che tali categorie di installazioni possono ***ragionevolmente*** raggiungere grazie all'applicazione delle conclusioni sulle BAT." |

Or. en

*(Direttiva 2010/75/UE).*

*Motivazione*

*L'obbligo per i gestori di giustificare il motivo per cui non possono rispettare il limite più rigoroso di ogni singola gamma di emissioni crea un onere amministrativo gravoso. L'emendamento consente un approccio integrato di gestione delle emissioni che consente alle installazioni di ottimizzare la riduzione dell'inquinamento in modo olistico attraverso le fonti collegate, a condizione che fornisca la migliore protezione ambientale complessiva.*

**Emendamento 263**
**Sergio Berlato, Michele Picaro, Pietro Fiocchi, Stefano Cavedagna, Nicola Procaccini, Antonella Sberna, Paolo Inselvini**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | ***1 bis) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*** |
| 3. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i ***livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili*** indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5**,** attraverso una delle due opzioni seguenti: | "3. L'autorità competente ***applicando le BAT nell'installazione*** fissa ***i*** valori limite di emissione ***tenendo conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire*** che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i ***BAT-AEL*** indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5***. I valori limite di emissione sono fissati*** attraverso una delle due opzioni seguenti: |
| a) fissando valori limite di emissione ***che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Detti valori limite di emissione sono*** espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei ***livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili***; o | a) fissando valori limite di emissione espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei ***BAT-AEL***; o |
| b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento. | b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento***, ad esempio in termini relativi al trasporto merci***. |
| Quando ***si applica la*** lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i ***livelli*** di emissione ***associati alle migliori tecniche disponibili***. | Quando ***i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla*** lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i ***BAT-AEL***.<br>***Le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite*** di emissione ***conformemente al presente articolo***." |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075)*